



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 2 DATA PUBBLICAZIONE 13/07/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 2 DEL 11 LUGLIO 2024
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**1.1 PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024 DEL TERMINE PER LA NOMINA
DI UN RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E
DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (DAL COMUNICATO UFFICIALE
N. 478 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 272/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 478 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.2 MODIFICHE REGOLAMENTARI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.
479 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 273/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 479 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Nome Organizzative Interne della F.I.G.C.-

**1.3 MODIFICA AI TERMINI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LE
SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 11
ORGANIZZATI DAL COMITATI E DAI DIPARTIMENTI
INTERREGIONALE E CALCIO FEMMINILE DELLA L.N.D. PER LA
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (DAL COMUNICATO UFFICIALE
N. 482 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 276/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 482 della L.N.D. inerente la modifica ai termini di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dal Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025.

1.4 MODIFICA AI TERMINI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 483 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 277/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 483 della L.N.D. inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2024/2025.

1.5 VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

1.6 NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si comunicano, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. g), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali per la stagione sportiva 202/2025, a valere fino al 30 giugno 2025.

... omissis ...

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA

Delegato	MADEO BENEDETTO
Vice Delegato	IULITA MAURIZIO
Componenti	CARAMIELLO FRANCESCO FERRARO FEDERICO ALBERTI FABIO
Segretario	BELLI SERGIO

1.7 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DELLA L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 8 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.8 DECADENZA DELL’AFFILIAZIONE PER INATTIVITÀ DI SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 2/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 11 della L.N.D. la decadenza dall’affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti.

1.9 DEROGA DALL’ART. 40, COMMA 3 BIS, DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D. inerente la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

1.10 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 13/AA e 14/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 22 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.11 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI AL 5 PER MILLE – ANNO 2023 (DALLA CIRCOLARE N. 73 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 73 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 32 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.12 GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO (DALLA CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

1.13 CONVENZIONE STIPULATA TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L’UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (DALLA CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana.

1.14 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (DALLA CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. inerente i rapporti con gli organi di informazione per l’esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2024/2025.

1.15 ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO – VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (DALLA CIRCOLARE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.16 TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DALLA CIRCOLARE N. 8 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della L.N.D. inerente la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

1.17 RIFORMA FISCALE – D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, RECANTE REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO TRIBUTARIO (DALLA CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 33 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.18 PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DI CREDITI DAL 1 LUGLIO 2024 – CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 16/E DEL 28 GIUGNO 2024 (DALLA CIRCOLARE N. 10 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 34 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.19 RISPOSTA N. 144/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AD UNA ISTANZA DI INTERPELLO – RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA PRATICATA DAI FIGLI – ART. 51, COMMA 2, LETT. F-BIS, TUIR (DALLA CIRCOLARE N. 11 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.11 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 35 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.20 PROGRAMMA ANTIDOPING STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 (DALLA CIRCOLARE N. 12 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.12 della Lega Nazionale Dilettanti inerente quanto indicato in epigrafe.

1.21 BENEFICI FISCALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – DECADENZA IN MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE 398/1991 – SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 13790 DEL 20 MAGGIO 2024 (DALLA CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 36 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2. SEGRETERIA L.N.D.

2.1 PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **accogliere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4488266	FINETTI GABRIELE	05/02/1991	ASD AGRANO SPORTIVA
2694218	SPANO MICHELE	04/03/1994	GSD CRODO

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1 CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO – ELENCO DEFINITIVO S.S. 2023-2024

Si informano le Società che, allegato al presente C.U. regionale, viene riportato il comunicato ufficiale n° 218 (con relativi allegati) del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, riguardante l'elenco definitivo delle Società riconosciute "Club Giovanili di 3° livello" al termine della stagione sportiva 2023-2024

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

L'iscrizione ai Campionati di ogni categoria e disciplina sportiva avverrà come di consueto tramite il **PORTALE LND** secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione tramite firma elettronica.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata dal Legale Rappresentante in tutti gli spazi previsti (l'autocertificazione NOIF è necessaria solo per il legale rappresentante).

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l'iscrizione ai nuovi campionati della stagione sportiva 2024/25 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la resa definitiva delle iscrizioni tramite la funzione presente nella sezione "riepilogo costi" e non quella recuperabile dalle singole sezioni (stampe provvisorie per uso interno).

In riferimento ai documenti richiesti nella sezione “Firma elettronica” → “Documenti da firmare” → “Iscrizioni regionali e provinciali” → “Atri documenti” sono da allegare i sotto riportati documenti:

- Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC (dal portale anagrafe FIGC)
- Autocertificazione NOIF del Legale Rappresentante (dal portale anagrafe FIGC)
- Organigramma (censimento prodotto dal portale anagrafe FIGC)
- Rappresentante legale (censimento prodotto dal portale anagrafe FIGC)
- Delega diritti di immagine (prodotta dal portale LND)
- Dati societari (prodotta dal portale LND)

Si ricorda che i **dati anagrafici della società** dovranno essere confermati o variati tramite pratica sul Portale Anagrafe FIGC (“*variazione dati Società*”).

Anche la gestione dell’organigramma deve essere effettuata dal portale Anagrafe Federale, mentre restano invariate le funzioni di richiesta tessera dirigente e attivazione firma elettronica da effettuarsi nell’area riservata del portale LND.

Riattivazione firma elettronica

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- effettuare la variazione organigramma sul Portale Anagrafe FIGC;
- attendere l’approvazione della pratica;
- nella sezione “*Firma Elettronica*” del Portale LND accedere alla sezione “*Gestione Profili*” e selezionare “*Riattivazione PIN*”;
- inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto “*Richiedi Riattivazione*”.

4.2 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a **carattere provinciale** così come deliberati dal Comitato Regionale:

Terza categoria	4 settembre 2024
Juniores provinciale Under 19	4 settembre 2024
Allievi e Giovanissimi	4 settembre 2024
Qualificazione Under 14 regionale e Torneo precampionato prov. Under 14	4 settembre 2024
Coppa Regione di Seconda e Terza categoria	4 settembre 2024
Attività di base	18 settembre 2024

Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.

4.3 TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI

Le Società possono presentare una o più **liste di svincolo per rinuncia** (art. 107 NOIF) fino al 23 luglio p.v.

La procedura è da creare e finalizzare tramite l'area società, inviando il documento con la modalità della "firma elettronica".

Ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo può avvenire a far data da mercoledì 24 luglio 2024.

Il *trasferimento e la cessione di contratto* di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.: da **lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024.**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

N.B. La società cessionaria per poter firmare elettronicamente il trasferimento deve stampare dalla propria area società, dopo avere ricevuto dalla società cedente il modulo di trasferimento, la dichiarazione di prestazione volontaria oppure il contratto di lavoro sportivo. Dopo avere eseguito questa operazione appariranno le stringhe di caricamento nel menù "firma elettronica"

4.4 SVINCOLO PER DECADENZA (ART. 32 BIS NOIF)

I calciatori che al 30 giugno 2024 hanno compiuto almeno 24 anni possono richiedere lo svincolo per raggiunti limiti di età, sempre che l'istanza non sia già stata avanzata e accolta in precedenza (i calciatori svincolati ai sensi di questa Norma Federale sono infatti liberi automaticamente al termine delle successive Stagioni). Detto svincolo può essere richiesto inviando, non prima del 15 giugno e non oltre il 15 luglio, una lettera raccomandata (o telegramma) alla Società di appartenenza e al Comitato Regionale (allegare alla richiesta da inviare al Comitato Regionale la ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza). Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività (specificare nella richiesta).

Il modulo da utilizzare è scaricabile cliccando sul link appresso riportato:

https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2022/07/Allegato7_Svincolo-per-decadenza-del-tesseramento_Art.-32bis-1.pdf

4.5 CERTIFICATI PER TESSERAMENTI

Ricordiamo che da lunedì 15 novembre 2021 è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it.

Pertanto invitiamo le Società a stimolare i propri tesserati ad utilizzare questa opportunità messa a disposizione dalla Pubblica amministrazione, al fine di ottenere dati chiari, certi e con notevole abbattimento di costi e tempo per ottenere le documentazioni.

I cittadini iscritti all'anagrafe potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Tra i certificati che interessano l'attività federale si possono ottenere: **Nascita, Cittadinanza, Residenza, Residenza AIRE, Stato di famiglia, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela.**

Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

4.6 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ESIO, OMEGNA, ORNAVASSESE.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 13 luglio 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2024/2025, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2024/2025

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2024/2025, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicitari (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicitari ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.



Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2024/2025.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2024/2025; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;



- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2024), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2024/2025 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2024/2025, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2024/2025.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2024.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2024/2025.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 1° luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui ai precedenti provvedimenti tra i quali, in particolare, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina in materia di imposte sui redditi e IVA, il DPR n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi e IVA, ed il D. Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Tra le novità più importanti, che riguardano tutte le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (*art. 5 del Decreto*), va segnalata la riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti omessi – la sanzione è fissata al 120%, mentre ancora oggi va dal 120 al 240% - ed è prevista una regolarizzazione con una sanzione pari al 70% se la dichiarazione è prodotta anche oltre, e non più entro, i 90 giorni (*oggi previsti*) purchè prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni ed accertamenti. Anche per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70% della maggiore imposta dovuta, attualmente dal 90 al 180%, ma in sede di regolarizzazione tempestiva scende al 50%.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30 al 25% per la regolarizzazione oltre i 90 giorni.

Viene garantito, con l'introduzione dell'art. 21-ter al D. Lgs. n. 74/2000, il principio del *no bis in idem* potenziando l'integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando la possibilità di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. *E', quindi, prevista l'applicazione del favor rei per le nuove regole sul cumulo e sul ravvedimento. Verrebbe così individuata la sanzione unica mediante cumulo giuridico, su cui poi applicare l'abbattimento percentuale: a tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione un software per il calcolo dell'unica sanzione.*

Anche il ravvedimento diventa più accessibile e conveniente in quanto la diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali favorisce automaticamente l'abbattimento della sanzione prevista per il ravvedimento operoso. Ad esempio, in caso di infedele dichiarazione la sanzione scende dal 90 al 70% dell'imposta non dichiarata e, pertanto, il ravvedimento sarà possibile versando 1/9, 1/8, 1/7, ecc., non più del 90% ma del 70%; è introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche per il ravvedimento come è previsto nella modifica apportata all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dall'art. 3, comma 1, lett. g).

Infatti, con l'applicazione del cumulo giuridico, finora riservata soltanto all'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. In questo caso la percentuale di riduzione del ravvedimento va riportata al momento di commissione della prima violazione.

Sono, poi, definite le distinzioni tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti mentre gli omessi versamenti di ritenute e IVA sono sanabili ben oltre le attuali scadenze.

Le norme che, peraltro, comportano una attenuazione delle sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.

Tanto premesso, si riportano di seguito, in dettaglio, le principali novità legislative.

Art. 1 - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Modifiche al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000

Con il **comma 1, lett. a), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, è chiarita legislativamente la differenza tra crediti spettanti/non spettanti e crediti inesistenti. Per "crediti d'imposta non spettanti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente n. 1), sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti d'imposta che pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con la successiva lett. b), del comma 1, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate** - che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

La successiva **lett. c), del comma 1, del D. Lgs. n. 87/2024**, sostituisce l'**art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di IVA** - prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro.

Con la successiva **lett. d)**, viene inserito dopo il **comma 2 dell'art. 10-quater - Indebita compensazione** - il **comma 2-bis**. Il precedente comma 1 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti **non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Con il **nuovo comma 2-bis** inserito viene stabilito che la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La **lett. e) del comma 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, stabilisce all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - **Sequestro e confisca** - con la sostituzione del comma 2, che, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca dei beni conseguente ad una condanna o applicazione di pena per uno dei delitti previsti dal Decreto, non è disposto

se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Con la successiva **lett. f)** viene modificato l'art. 13 – *Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario* – I reati di cui ai precedenti artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. A tal fine il Giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del Codice Penale, il Giudice valuta in modo prevalente l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione Finanziaria, l'entità del debito residuo quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, la situazione di crisi e dell'insolvenza.

La successiva **lett. g)** dell'**art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, prevede all'**art.13-bis** – *Circostanze del reato* – la sostituzione del comma 1 con i seguenti.

1. Fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente Decreto sono ridotte fino alla metà e non sono applicate le pene accessorie se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Con la **lett. m), al punto 1)**, sono stati introdotti al **D. Lgs. n. 74/2000**, gli **artt. 21-bis** – *Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione* - che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e l'**art. 21-ter** – *Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative* – che stabilisce che quando per lo stesso reato è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'Autorità Amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (*ne bis in idem*). Il principio del *ne bis in idem* opera quando sono previste due sanzioni penali, una penale ed una amministrativa oppure due sanzioni amministrative purchè esse abbiano una natura afflittiva e preventiva e, quindi, una efficacia punitiva.

Con la stessa **lett. m), al punto 5)**, è stato introdotto al **DPR n. 602 del 29 settembre 1972**, l'**art. 28-sexies** – *Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati* – che stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed inesigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema in compensazione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni, e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di irregolarità commesse entro i termini di legge. La compensazione del credito è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Modifiche al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

L'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, al comma 1, lett. a), reca modifiche all'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, - stabilendo, al comma 1 dello stesso art. 1, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica la sanzione amministrativa del **120%**, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00 a 1000,00 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio – da 250,00 a 1.000,00 euro -nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del **75%**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

Il **comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n.471/97**, è modificato nel senso che se la dichiarazione presenta un reddito inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150,00 euro.

Dopo il comma 2 è inserito il comma 2-1 che stabilisce che se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza di accessi, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del **50%**. Se non sono dovute imposte la sanzione è di 150,00 euro.

All'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta - con l'art. 2, comma 1, lett. b)-1), del D. Lgs n. 87 del 14 giugno 2024, è modificato il **comma 1** prevedendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **75%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Il **comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471** è modificato dall'**art. 2, comma 1, lett. b)-3) del D. Lgs. n. 87/2024** - prevedendo che se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. b)-4)**, dopo il comma 2 è inserito il **comma 2.1**, che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza formale di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **50%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione di 250,00 euro.

Infine all'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97, **con la lett. b)-5) del comma 1 dell'art.2 del D. Lgs. n. 87/2024**, è stabilito che la sanzione di cui al precedente comma 2, è aumentata **dalla metà al doppio**,

anziché della metà, quando la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Con l'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto n. 87 del 14 giugno 2024, sono apportate modifiche all'art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997- Violazioni relative alla dichiarazione dell'IVA -

Il comma 1 dell'art. 5 è modificato dalla lett. c)-1)-1.1), che prevede, tra l'altro, che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare del tributo dovuto e con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-2),** è inserito **all'art. 5 del D. L. n. 471/1997, il comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, comunque prima dell'attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **75%**. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250,00 euro.

La lett. c)-3) del D. Lgs. n. 87, modifica il **secondo periodo del comma 3** dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, prevedendo che se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione da **250,00 a 2.000,00 euro**. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della formale conoscenza di attività di controllo, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.

Con la successiva lett. c)-4) è modificato il comma 4 del medesimo art.5 – *infedele dichiarazione* – stabilendo che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, questa viene stabilita nella nuova misura del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato con un minimo di 150,00 euro.

La lett. c)-5) del D. Lgs. n. 87/2024, inserisce dopo il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, il **comma 4-1** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente sia venuto a formale conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **50%**. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150,00 euro.

La lett. c), al successivo punto 6), modifica il **comma 4-bis** dell'art. 5 che prevede che la sanzione di cui al comma 4 è aumentata **dalla metà al doppio** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Infine, con il successivo **punto 7) della lett. c),** il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, comporta la sanzione del **25%**, anziché del 30%.

L'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 87/024, reca modifiche **all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997 – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA –**

La predetta **lett. d), al punto 1),** modifica l'importo della sanzione prevista dal **comma 1 dell'art. 6,** stabilendo che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione del **70%**, anziché tra il 90 e il 180%, dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è

dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Con il punto 5) della lett. d), viene modificata al **comma 4 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero per emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione è in ogni caso pari al **70%**, anziché al 90%, dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inferiore a 300,00, anziché a 500,00 euro.

La lett. d), al punto 6), sostituisce il successivo **comma 6 del predetto art.6 del D. Lgs. n. 471/97**. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è **punito** con la sanzione pari al **70%**, anziché al 90%, dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro.

Il punto 7) della lett. d), dell'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce il **comma 8 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/1997. Il nuovo comma prevede che l'acquisto senza fattura o con fattura irregolare è punito con una sanzione pari al **70%**, anziché 100%, con un minimo di 250,00 euro sempre che non si provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa fattura irregolare.

Il successivo punto 9) della lett. d), modifica i commi *9-bis* e il *9-ter* dell'art. 6 del D. Lgs. n. 471, concernente l'inversione contabile.

L'art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 7 – Violazioni relative all'esportazione – del D. Lgs. n. 471/1997.

E' prevista, **alla lett. e), al punto 1),** la sanzione del **50%**, anziché dal 50 al 100%, per cessione di beni senza addebito d'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessione di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Al **successivo punto 2),** è previsto che le operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sono punite con la sanzione del **70%**, anziché del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in Dogana, relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.

L'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 8 del D. Lgs. n. 471/1997 - *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni* –. E' stabilita una sanzione fissa di **30.000,00 euro**, anziché 50.000,00, per omissione o indicazione errata degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi e IRAP.

La successiva lett. i), comma 1, dell'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 12 del D. Lgs. n. 471/97. Le sanzioni accessorie per violazioni riferibili al periodo d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, **sono ridotte della metà**.

Con la successiva **lett. l),** sono apportate modifiche **all'art. 13 – Ritardati ed omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**.

Con il punto 1) della lett. l), la sanzione per omessi versamenti periodici, in acconto, a saldo e di conguaglio alle scadenze stabilite è del **25%**, anziché del 30%.

Con il **successivo punto 2 della lett. l)**, il **comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97**, è **sostituito dai seguenti**. Il nuovo **comma 4** stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il **nuovo comma 4-bis** prevede che in caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 25%, anziché al 30%, del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi. Il **nuovo comma 4-ter** prevede che si applica la sanzione di 250,00 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi.

Il **punto 5) della lett. l)**, reca modifiche al **comma 5 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000**, stabilendo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al **70%**, anziché dal 100 al 200%, del credito utilizzato in compensazione. E' poi inserito **all'art. 13 il comma 5-bis**, il quale prevede che nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 2, del D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

Art. 3 – Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 –

Il **comma 1 dell'art. 3, del D. Lgs. n. 87/2024, con la lett. a)**, aggiunge al **comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, - Sanzioni amministrative -**, il **comma 2-bis**. Premesso che il precedente comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro e le sanzioni accessorie che possono essere irrogate solo per casi espressamente previsti, con il **comma 2-bis** è chiarito che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società ed enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente, ferma restando, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se, poi, è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Con la **successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, viene aggiunto all'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 – Principi di legalità e proporzionalità – il comma 3-bis** che stabilisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

La **successiva lett. c), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024**, apporta modifiche **all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997– Cause di non punibilità -**. In particolare, **dopo il comma 5-bis** del medesimo art. 6, è aggiunto il comma 5-ter che stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa ed al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

La **successiva lett. d)**, **reca modifiche l'art. 7 – Criteri di determinazione della sanzione -** prevedendo, con il **punto 1)**, al **comma 1**, che la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità e che si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con il **successivo punto 2)**, il **comma 3** è modificato prevedendo che la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Con il successivo punto 3), è sostituito il **comma 4** stabilendo che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, variabile o proporzionale. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione può essere aumentata fino alla metà. **Con il punto 4)**, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo, anziché ad alla metà (**comma 4-bis**).

La lett. e), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97 – Responsabilità per la sanzione amministrativa – Con il punto 1) della lett. e), il comma 1 dello stesso art. 11 è modificato prevedendo che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo lavoro o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

Con il successivo punto 3), viene modificato il **comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97**, prevedendo che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

La successiva lett. f), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97 - Concorso di violazioni e continuazione – introducendo nuove regole in relazione al cumulo giuridico. **Con il punto 1)**, il comma 1 dell'art. 12, prevede che “E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.

Con il punto 2), è previsto al **comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997** che “alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.

Con il successivo punto 3 è previsto al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97, che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto”.

Il successivo punto 5), sostituisce il comma 5 dell'art. 12 stabilendo che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3”.

Con il punto 7), viene apportata modifica al **comma 8 dell'art. 12**, stabilendo che “nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo”.

Il successivo punto 8), inserisce, **dopo il comma 8, il comma 8-bis** che prevede che “le previsioni di cui commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi”.

La lett. g), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 – *Ravvedimento* -. Con il punto 1), in materia di sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, viene modificata al comma 1 dell'art. 13, la lett. b-bis stabilendo che si applica la sanzione di un settimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

Con il successivo punto 2), è modificata la lett. b-ter) e inserita la lett. b-quinquies) del comma 1 dell'art. 13 in esame, prevedendo la sanzione ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione e il pagamento avvengono dopo la comunicazione del provvedimento dell'atto se quest'ultimo non è preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. La sanzione è prevista nella misura di un quinto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo. La sanzione è, poi, nella misura di un quarto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Con il punto 5), è modificata la lett. c) del comma 1 dell'art. 13, prevedendo la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Con il successivo punto 6), dopo il comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, che prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sono inseriti il comma 2-bis così formulato: "Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione di cui al comma 1, è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applica la percentuale di riduzione ivi contemplata", e il comma 2-ter che prevede che "la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni"

La lett. h), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica il comma 5-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 – *Cessione di azienda* –

Con la successiva lett. i), sono apportate modifiche all'art. 15 – *Trasformazione, fusione e scissione di società* – In particolare, viene modificato il comma 2 dell'art. 15 che è così formulato: "Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile o agli art. 41 e seguenti del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia".

La successiva lett. l), modifica in parte l'art. 16 – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* - prevedendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse proporzionali. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate o 16 rate trimestrali se le somme superano i 50.000,00 euro, con applicazione degli interessi.

La successiva lett. n) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, introduce al D. Lgs. n.472/1997, l'art. 17-bis – *Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale* - così formulato: "Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art.

16 del presente Decreto e 15 del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè si rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 87/2024 reca revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Si segnala, in particolare, quanto riportato dal **comma 5** che reca modifiche all'art. 32 del DPR n. 640/1972 – *Imposta spettacoli* - La sanzione per omessa fatturazione, compresa originariamente tra il 100 e 200%, viene ridotta al **60%** e quella per il mancato rilascio dei titoli di accesso o per importi inferiori a quelli reali si attesta al **60%** con un minimo di 300,00 euro.

All'art. 33, l'omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate è punita con la sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro e per la mancata richiesta di intervento sui misuratori fiscali si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.



Roma, 3 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2024 –

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

L'art. 1, commi da 94 a 98, della Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 settembre 2023, e l'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 29 marzo 2024, n. 39 – Decreto "Agevolazioni" - convertito dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, hanno stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2024 i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Circolare n. 16/E, del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata delle suddette disposizioni legislative.

In primo luogo, per effetto del comma 95 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, dal 1° luglio 2024 scatta l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Mod. F 24 non a "saldo zero". Deve ritenersi, afferma l'Agenzia, che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad es., "acconti IRES con saldi IRES a credito", nel caso in cui questa venga esposta nel Mod. F 24).

A partire sempre da 1° luglio 2024, sussiste l'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F 24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL.

In merito all'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000,00 euro, l'Agenzia precisa che la previsione **non** opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali **non** sia intervenuta decadenza.

Circa il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori e le somme oggetto degli atti di recupero emessi dall'Agenzia. A titolo esemplificativo rientrano le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e le altre imposte indirette e le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte in compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti nonché le somme accessorie alle precedenti come le sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione, e sempre che per gli stessi importi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.

In ordine alla scadenza da considerare, l'Agenzia precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e in relazione agli accertamenti esecutivi, che devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso; la scadenza ha luogo decorso il trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

Come già riportato, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all'Agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000,00 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza della definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente versamento o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'Agente della riscossione rilevi a tal fine.

L'esistenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria visualizzabile nella propria *area riservata* del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'Agente della riscossione, e relativi accessori, è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro per effetto della sospensione giudiziale e amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell'Agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio e dal pagamento delle somme dovute.



Roma, 6 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: Risposta n. 144/2024 dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli – Art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 35 – 2024

Oggetto: Risposta n. 144/2024 dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli – Art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR –

Una Società commerciale, in sede sindacale ha sottoscritto un accordo sul premio di risultato dando la possibilità ai propri dipendenti di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi previsti dal *Piano Welfare*.

La Società, intendendo rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre, con soggetto erogatore dei servizi una società sportiva che rilascia ricevuta intestata al figlio del dipendente unitamente con lo stato di famiglia aggiornato, ha prodotto istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se le predette spese possono rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di *welfare* aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, quale prestazione di educazione e istruzione. Ciò in quanto la stessa Costituzione Italiana, all’art. 33, prevede che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Nella risposta n. 114/2024 del 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa presente che l’art. 51, comma 2, lett. f-bis del TUIR, introdotto dal comma 150 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somme e i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti.....per la fruizione da parte dei familiari.....dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare....compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”*.

La formulazione della norma, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate che fa riferimento a precedenti analoghe interpretazioni dell’Agenzia stessa, esclude che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possano rientrare nell’esclusione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis, del TUIR, salvo che le spese siano afferenti a *“iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”*.

Poiché la Società istante, conclude l’Agenzia delle Entrate, ha riferito che *“intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali”*, l’attività sportiva in argomento non risulta essere svolta nell’ambito di *“iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”* e, pertanto, le **somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.**



9 luglio 2024

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 12

OGGETTO: Programma Antidoping stagione sportiva 2024/2025

Si comunica che la U.E.F.A. ha pubblicato in data 1° luglio 2024 sul proprio sito la Circolare n. 35/2024 inerente gli aspetti più importanti che caratterizzeranno il programma Antidoping nella stagione sportiva 2024/2025.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 10 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Benefici fiscali Associazioni Sportive Dilettantistiche – Decadenza in mancanza della documentazione dei requisiti richiesti dalla Legge n. 398/1991 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 36 – 2024

Oggetto: Benefici fiscali Associazioni Sportive Dilettantistiche – Decadenza in mancanza della documentazione dei requisiti richiesti dalla Legge n. 398/1991 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 –

E' stato riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Multimedia – un articolo pubblicato sulla Rivista dell'Agenzia – **Fisco Oggi** – che evidenzia la sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che una Associazione Sportiva Dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali richiesti dalla Legge n. 398/1991, altrimenti decade dal regime di favore recato dalla stessa Legge n. 398.

Si riporta, di seguito, l'articolo in argomento.

“L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad una ASD i benefici di cui all'art. 148 TUIR ed alla Legge n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. Difatti la predetta Associazione non consegnava i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da € 172 mila ad € 132 mila.

I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto dalla ASD riconoscendo in capo all'Associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni. La CTR, adita in sede di appello dall'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato. L'ASD ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio a mezzo di controricorso. I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 13790 del 20 maggio scorso hanno rigettato il gravame di controparte condannando l'ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ritenendo infondate e quindi non accoglibili le doglianze di parte sulla base di argomentazioni in diritto ed in fatto.

In primo luogo la Cassazione ha affermato che nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso logico seguito per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale. Invero dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la stessa ha chiarito che l'Associazione non aveva documentato la voce *“spese per rimborsi vari”* per 65.748,00 euro ed ha ulteriormente osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'Associazione sia in grado di fornire all'Amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero ogni altra utile documentazione per determinare il reddito e l'IVA. Ne ha ricavato che *“Qualora l'Associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore”*.

Successivamente i supremi Giudici ritengono del tutto infondate le censure mosse da parte dell'ASD ricorrente circa la pretesa violazione dell'obbligo di tracciabilità. La pronuncia della CTR – ritenuta sul punto astrattamente corretta – prende le mosse dalla decisione di primo grado, ed è pacifico che la stessa abbia fondato, *ratione temporis*, la decadenza del contribuente dai benefici accordati dalla Legge n. 398/1991. Quanto alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, ivi si indica come la ASD *“non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento”* e che ha *“omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno”* implicando l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.

In linea più generale l'ASD ha contestato la decadenza dell'Associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della Legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente

efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione. Anche sul punto la Cassazione è stata tranciante nel valutare l'infondatezza della censura. Invero, la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria. In proposito si è osservato in dottrina che queste ultime consistono in quelle *“di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione...di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero”*. Con riguardo alle seconde, la Corte ha già preso posizione in senso favorevole all'applicazione della Legge posteriore se più favorevole (Cassazione n. 5268/2005; Cassazione n. 26475/2014).

La Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

“La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997.

In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, Legge n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione accordata alle Associazioni senza scopo di lucro dalla Legge n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del “favor rei”, proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario.

Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice”.



Roma, 28 giugno 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 73

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille – Anno 2023 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 32 – 2024

Oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille – Anno 2023 –

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse al contributo sono 13.306, alle quali andranno complessivamente 17,8 milioni di euro.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile individuare le Associazioni ammesse al suddetto contributo, delle quali sono riportati il codice fiscale, la Città, la Provincia, la Regione e l’importo destinato.

Sempre nel sito sono pubblicate le denominazioni, con codice fiscale, delle Associazioni escluse.

Sono disponibili nel “cassetto fiscale” degli enti beneficiari del 5 per mille i dati delle ripartizioni territoriali.

Nella Sezione *Consultazione* del cassetto fiscale, alla voce Menù “5 per mille”, è possibile visualizzare per ogni categoria di appartenenza i dati territoriali delle scelte espresse a favore del soggetto beneficiario del contributo nonché i corrispondenti importi distribuiti per Regioni e per Province.

Possono accedere al nuovo servizio le persone autorizzate ad operare per l’ente in qualità di gestori incaricati, che si identificano nell’area riservata del sito dell’Agenzia e, attraverso il cambio utenza, scelgono il codice fiscale dell’ente.



COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2024/2025

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 8
Stagione Sportiva 2024 – 2025

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2024–2025 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.**

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, **entro 30 giorni dalla data dell'evento.** In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.**

CONTACT CENTER

Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)

02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal 1° luglio 2023.

800 137 060

(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il 30 giugno 2023)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al 30 giugno 2023.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale *One care* all'indirizzo web <https://www.onecare.aon.it/>

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale giovanile) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC. Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando, però, per il portale FIGC.

DENUNCIA SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi (RCT) devono essere denunciati compilando il "modulo denuncia RCT" e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web <https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>.

La società Willis Italia S.p.A., che provvede alla gestione dei sinistri RCT, è contattabile al numero telefonico 06 54095270.

Si rappresenta sin d'ora che la società Willis Italia S.p.A. **NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni** poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

- 1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;
- 2 – IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle società sportive e dei tesserati, il servizio è attivo anche all'indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2024/2025 è pari ad **euro 24,00** per gli assicurati delle categorie **Calcianti/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 24,00** – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2024/2025:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro **90,00**.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2024/2025 è di euro **5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 11
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 2/A della F.I.G.C inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 22 maggio 2024, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. BOLZANO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
VINTL	50440	C.P.A. BOLZANO	C.U. N. 5	25/07/2019
KICKERS BOLZANO BOZEN	919162	C.P.A. BOLZANO	C.U. N. 7	08/08/2019
GLURNS	953682	C.P.A. BOLZANO	C.U. N. 7	27/07/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. TRENTO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SPORMAGGIORE	914233	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 26	28/09/2023
TRILACUM	932264	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 26	28/09/2023
AQUILA ROVERETO	943183	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 9	10/08/2023
ROBUR	951628	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 8	03/08/2023
AQUILABIANCA CLUB	952718	C.P.A. TRENTO	C.U. N.17	31/08/2023
ORZANO CALCIO	953884	C.P.A. TRENTO	C.U. N. 9	10/08/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. ABRUZZO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
D.D. FRONDAROLA	82103	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
WOMEN L AQUILA SOCCER	600129	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
FUTSAL PESCARA 1997 SRL	600280	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
NERETO CALCIO	600786	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 5	03/08/2023
REAL MONTAZZOLI	916344	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	24/08/2017
REAL PESCARA	920769	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	03/08/2017
PRETORO CALCIO	930844	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 27	02/11/2023
PICCIANO CALCIO	932826	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 17	05/10/2023
S.ANNA	933804	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
DINAMO ROCCASPINALVETI	936472	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 4	27/07/2023
SCACCO MATTO TAGLIACOZZO	938257	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
MAGNIFICAT CALCIO	938491	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 6	09/08/2023
TORRE CALCIO	943702	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 2	13/07/2023
POL.D.GROTTE DI STIFFE VESTINA	945606	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 19	12/10/2023
SCAFAPASSOCORDONE	946975	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
TIRINO BUSSI	947976	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
FUTSAL LANCIANO	949252	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
FC TRE VILLE 93	949743	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 10	07/09/2023
ATLETICO GIULIANOVA	951690	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 6	09/08/2023
CASTEL DEL MONTE	951877	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 7	24/08/2023
M.R. LENTELLA 2019	951946	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
REAL CASOLI CALCIO A 5	953064	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 6	09/08/2023
THE FIVE PALLANO	955064	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023
FT MARTINSICURO CALCIO	955441	C.R. ABRUZZO	C.U. N. 12	14/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. BASILICATA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
PRESSING	206347	C.R. BASILICATA	C.U. N. 43	17/11/2023
ALTO BRADANO	921625	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024
MONTESCAGLIOSO CALCIO	933671	C.R. BASILICATA	C.U. N. 69	31/01/2024
OR.SA. VIGGIANO	942991	C.R. BASILICATA	C.U. N. 10	04/08/2023
FUTSAL RIONERO	945776	C.R. BASILICATA	C.U. N. 35	25/10/2023
CANCELLARA	946242	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
JESUS BUON PASTORE	946280	C.R. BASILICATA	C.U. N. 7	17/07/2023
PROLOCO CALCIO SPINOSO	952065	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
SAN FELE CALCIO A 5	953405	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
POTENTIA CALCIO A 5	954443	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024
F.S. SASSO	955491	C.R. BASILICATA	C.U. N. 28	04/10/2023
INVICTA POTENZA	955602	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024
A.S.D.POTENZA CLUB SPINOSO	962779	C.R. BASILICATA	C.U. N. 104	26/04/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GIALLOROSI SCHOOL 87	203360	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
GIOVANILE SCANDALE A.S.D.	911252	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ANCINALE	912454	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
VIBO CALCIO A 5	914897	C.R. CALABRIA	C.U. N. 79	07/12/2023
CERVA	916346	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
REAL SILANA	916701	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
EUROPA	916824	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORATORIO SAN PIO	918139	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CALCIO GIOVANILE S.PIETRO	931485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SAN FRANCESCO	933326	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
AZZURRA 1998	933871	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CHIARAVALLE	933884	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
CORMAR FUTSAL REGGIO CAL	934934	C.R. CALABRIA	C.U. N. 163	09/05/2024
MIRABELLA	936763	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACADEMY CASTROVILLARI	936977	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORESTE ANGOTTI	938707	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SALES STYLE SOVERATO	938889	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
REAL SAN FRANCESCO ASD	939038	C.R. CALABRIA	C.U. N. 87	29/06/2017
ROGLIANESE CALCIO A 5	940712	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACQUAPPESA A.S.D.	942993	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
UNIONE SPORTIVA MARANO	944183	C.R. CALABRIA	C.U. N. 77	05/12/2023
CLERUS IMPERIALIS	947751	C.R. CALABRIA	C.U. N. 18	31/08/2023
SOCCER GEROCARNE	948207	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
DASA	948475	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
NUOVA ANTONIMINESE 2018	949899	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
PERNOCARI CALCIO 1983	949976	C.R. CALABRIA	C.U. N. 66	16/11/2023
PUHERIU CALCIO	950191	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ORATORIO SANT EUFEMIA	950385	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023

2018 FUTURA MONTEROSSO	950477	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
C5 SPORTING MONGRASSANO	952220	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
ROTA GRECA	952227	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SAN NICOLA CARFIZZI	952240	C.R. CALABRIA	C.U. N. 30	21/09/2023
REAL DAMPETIA	952309	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLETO	952479	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
NUOVA AIELLO	952501	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
ARREDIAMO INSIEME	952554	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SILVIO LONGOBUCCO	953202	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
F.C. COTRONEI 2020	953287	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SERRATA	953418	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
GALATRO	953485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 69	23/11/2023
SANT ELIA	954090	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ACADEMY STRONGOLI	954231	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
PRO FERPLAE	954233	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLUB QUADRIFOGLIO 97	954328	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
NEW FUTSAL UMBRIATICO	954329	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
DRAPIA	954371	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SPORTING CHIARAVALLE ASD	954939	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
SSD PITBULLS	955399	C.R. CALABRIA	C.U. N. 49	20/10/2023
SAVELLI 2022	955449	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CAMPANIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FC LUSCIANO	74627	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 5	24/07/2023
ASD SAN VITALIANO	79428	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 5	24/07/2023
CELLOLE CALCIO	621097	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 8	03/08/2023
ATLETICO SAN MARCO	621226	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
S.ROCCO	912279	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 23	21/09/2023
EDEN SOCCER ACADEMY	914229	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 3	20/07/2017
MONTEMARANO	915486	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ALMA SALERNO C5	917956	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
NEW MARYROSY A.S.D.	920188	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
VIRTUS VALENTE 2008	922159	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 26	26/09/2023
ATLETICO SOCCER ERCOLANO	930588	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 8	03/08/2023
OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	935430	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
A.P. CALCIO A 5	935762	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 19	08/09/2023
ARCOBALENO	936035	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 56	30/11/2023
CALATIA CALCIO MADDALONI	936717	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 92	03/07/2018
NEW MASSA	936751	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
QUARTOGRAD	936790	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL SANGIOVANNESE	936950	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 3	20/07/2017
ANZANO 1971	936990	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL SAN GIUSEPPE	938741	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 26	26/09/2023
VIRTUS CARANO A.S.D. 1962	939155	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 27	28/09/2023
MONTEFUSCO	939263	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL SPORTING AVERSA	941881	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 44	12/11/2015
HIRPINIA	942228	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 44	12/11/2015
A.S.D. VIRTUS SPIGOLATRICE	943949	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
CITTA DI PALMA C5	945467	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 26	26/09/2023
NAPOLI BARRESE	945563	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
GIOVENT PAGANI 2017	947212	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023

CALCIO GIOVANNI FERRARO	947265	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 73	04/01/2024
CAMPANIA FELIX	947313	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 93	03/07/2018
S.ANDREA DEL PIZZONE	947767	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
LUPO FIDELIS	947818	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
S.G. SPORTING CLUB A R.L.	948070	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
FCD HELLAS TAURASI	948184	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 27	15/12/2022
TALENT ACADEMY CASERTA	949329	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SAN MARCO AGROPOLI	949395	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ASCEA 2018	949574	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
A.S.D. F.C. ROTONDI	950039	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 5	24/07/2023
RINASCITA PIANESE ASD	950129	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
DUE SICILIE FUTSAL	950162	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 23	21/09/2023
ATLETICO CALCIO	951508	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 6	27/07/2023
CASELLE CALCIO	951822	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 31	05/10/2023
REAL SAMBUCO	952241	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 20	14/09/2023
POLIS. AGER NUCERINUS	952248	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 33	09/10/2023
FUTSAL CALANCA	952331	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 8	03/08/2023
STURNO	952416	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
CASAMICCIOLA TERME	952468	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ROVELLA CALCIO	952507	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SPARTAK FUTSAL FEMMINILE	953172	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
REAL PIGNATARO	953404	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 47	09/11/2023
PARTIZAN	953407	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 41	26/10/2023
ALCHIMIA CALCIO	953422	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SPORTING QUALIANO	953424	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ELEA VELIA	953502	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 47	09/11/2023
ACCADEMIA VESUVIANA	953855	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ACADEMY DREAM TEAM C.F.	954069	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
STAR GAMES BENEVENTO	954117	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
VALLE	954288	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
CARBONARA CALCIO	954291	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023

ATLETICO SANNITA	954346	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
POL. ACERNO CALCIO	954363	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ASD SVT	954364	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
SPORTING GALACTICOS	955075	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
ALBA NOLANA C5 FEMMINILE	955357	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
FC SERRONI	955360	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
LA NUOVA ERA	955451	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
A.F.INDOMITA	955457	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 6	27/07/2023
PHLEGRAIOS FUTSAL	955551	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023
POL BASKET VESUVIO	955558	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 27	28/09/2023
RINASCITA SANFELICIANA	955585	C.R. CAMPANIA	C.U. N. 67	21/12/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. EMILIA ROMAGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GRAGNANO A.S.D.	22080	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 31	11/10/2023
VADESE SOLE LUNA	53950	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 7	21/07/2023
WADIS PAESANTI GORINO	57380	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
BERRA	64450	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 3	12/07/2023
SAN PATRIGNANO	75131	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 12	09/08/2023
S.MARTINO	77719	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 8	26/07/2023
FAVENTIA	630054	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 1	04/07/2023
65 FUTA	630231	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	22/11/2023
PICCOLI CALCIATORI	912247	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	22/11/2023
FLOS FRUGI F.C.	915399	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 1	04/07/2023
FIORE PALLAVICINO	917051	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 20	01/09/2023
FUTSAL BELLARIA	917235	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
SCANDERBEG	920798	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 6	19/07/2023
AQUAE SPORT CENTER SOCIETA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA	922771	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 73	21/02/2024
MADER BOLOGNA	930046	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 22	08/09/2023
LEMIGNANO 1988	930091	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 55	22/12/2023
LYONS QUARTO A.S.D.	930393	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 73	21/02/2024
UNI.CA. 2010	932548	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 32	13/10/2023
UNITED BELLARIA	934224	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	23/5/2018
CASTIGLIONE CALCIO	934341	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 31	11/10/2023
ATLETICO VISERBA A.S.D.	940769	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 3	12/07/2023
TRAGHETTO MOLINELLA ASD	940815	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
POLISPORTIVA POSSIDIESE	941000	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 71	14/02/2024
ACADEMY CASALESE	945450	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 2	07/07/2023
CAMPANELLA A.S.D.	947545	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 21	06/09/2023
S.T. YOUNG 2017 CATTOLICA	947573	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 45	22/11/2023
ATLETICO DOVADOLA	949621	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 27	27/09/2023

CALCIO BIZZUNO	951423	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 8	26/07/2023
ROBUR LA PIEVE A.S.D.	952904	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 1	04/07/2023
REAL CESENATICO A.S.D.	953867	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 4	14/07/2023
UNITED ROMAGNA WOMEN	954782	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 18	30/08/2023
MONGHIDORO	954802	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 16	23/08/2023
VISPORT	954981	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 20	01/09/2023
SANTISSIMAPC ASD	955164	C.R. EMILIA ROMAGNA	C.U. N. 73	21/02/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
TENELO CLUB RIVIGNANO	500370	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 14	22/08/2013
PALMA CALCIO	932784	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 84	05/03/2024
CRONOS	953700	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 19	14/09/2023
A.S.D. TOR DI ZUIN	962070	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	C.U. N. 09	11/08/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LAZIO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
PASSOSCURO	80486	C.R. LAZIO	C.U. N. 62	20/09/2023
DELLE VITTORIE	81208	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
POLISP.SOC.CASTELLINSIEME	100020	C.R. LAZIO/DCPS		29/9/2023
BRC 1996 CA5	650427	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
ATLETICO COLLEFERRO	650871	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
REAL TURANIA CALCIO	651197	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
PRIVERNO A. PALLUZZI	651386	C.R. LAZIO	C.U. N. 10	17/07/2023
PIAVE	912738	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
TORRE ANGELA S.R.L.	914236	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
L AIRONE A.R.L.	920060	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
WOMEN CIVITAVECCHIA F.C.	931011	C.R. LAZIO	C.U. N. 52	26/9/20213
VICOLO	931092	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
CITTA DI PONTINIA C 5	933886	C.R. LAZIO	C.U. N. 292	05/03/2024
CANOSSA 1963	934218	C.R. LAZIO	C.U. N. 152	23/11/2023
CLUB TARQUINIA CALCIO1929	936159	C.R. LAZIO	C.U. N. 193	19/12/2023
ACROS	936231	C.R. LAZIO	C.U. N. 421	22/06/2023
4 COM	936416	C.R. LAZIO	C.U. N. 3	04/7/2013
REAL MATTEI	936524	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
VITERBESE 1908 SRL	937950	C.R. LAZIO	C.U. N. 295	07/03/2024
GROTTE DI CASTRO	938381	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
FOOTBALL CLUB SUPINO	938390	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
MACCABI	938829	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
PMB FUTSAL FEMMINILE	940886	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
R.C.C. TEVERE REMO	941207	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
REAL PRAENESTE	941583	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SAN GIOVANNI INCARICO	941646	C.R. LAZIO	C.U. N. 214	11/01/2024
CELLERE	943540	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
EMPIRE ALBA ROMA 1907	945836	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023

ATLETICO ROMANINA	945857	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
PLAYGROUND VELLETRI	945922	C.R. LAZIO	C.U. N. 65	21/09/2023
LATINA 2017 FUTSAL	947501	C.R. LAZIO	C.U. N. 103	19/10/2023
ATL TORMARANCIA C5	947544	C.R. LAZIO	C.U. N. 7	08/08/2023
ATLETICO CAPANNELLE 2014	947698	C.R. LAZIO	C.U. N. 29	08/08/2023
POL. GENZANO DI ROMA	947754	C.R. LAZIO	C.U. N. 114	25/10/2023
SPARTA CALCIO	947778	C.R. LAZIO	C.U. N. 62	20/09/2023
STELLA AZZURRA CASAMARI	947861	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
ATLETICO CIAMPINO	947967	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
ATLETICO MONTI TIBURTINI	949297	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
EAGLES COPPADOROCERVETERI	949306	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
BFSPOORT	949316	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
TECHNOLOGY C5	949412	C.R. LAZIO	C.U. N. 7	08/08/2023
ATLETICO TORRES	949494	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
SPERLONGA SPORT	949877	C.R. LAZIO	C.U. N. 96	13/10/2023
ATLETICO MONTECOMPATRI	949931	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
TORRESE	949935	C.R. LAZIO	C.U. N. 93	11/10/2023
RIM CERVETERI	950226	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
VIRTUS OSTIA C.5	951453	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
CITTA DI FONDI C.A 5	951517	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
ROMUS SSD A. RL	951566	C.R. LAZIO	C.U. N. 2	10/07/2023
REAL SANPAOLO CALCIO	951719	C.R. LAZIO	C.U. N. 313	21/03/2024
IL CASALE DI ROMA	952032	C.R. LAZIO	C.U. N. 421	22/06/2023
EMMESSE SPORT	952075	C.R. LAZIO	C.U. N. 41	06/09/2023
ATLETICO MONTEROSI	952098	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
FUTSAL TOR SAPIENZA	952891	C.R. LAZIO	C.U. N. 7	08/08/2023
DISCIPLINE SP.BELLE ARTI	953021	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
VIRTUS LAURENTINO 80	953242	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
FC REAL TORVAJANICA	953304	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SPORTING 2020 F.C.	953343	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SPORT OLIMPIA	953358	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023

DOMINANTE ARDEA	953538	C.R. LAZIO	C.U. N. 93	11/10/2023
ATLETICO ROMA VI	953699	C.R. LAZIO	C.U. N. 16	28/07/2023
REVER ROMA	953865	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
ACCADEMIA ROMA CALCIO A 5	953968	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
PONTECORVO CALCIO	954074	C.R. LAZIO	C.U. N. 49	12/09/2023
ACADEMY MUNDIAL F.C.	954827	C.R. LAZIO	C.U. N. 93	11/10/2023
INDOMITA ROMA	954945	C.R. LAZIO	C.U. N. 146	17/11/2023
COLBEROMA	955063	C.R. LAZIO	C.U. N. 386	23/05/2023
SANTA GEMMA	955191	C.R. LAZIO	C.U. N. 86	06/10/2023
CALCIO LEPANTO U.S.D.	962494	C.R. LAZIO	C.U. N. 268	16/02/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LIGURIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
OLIMPIA PIANA BATTOLLA	34720	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
BRAGNO	59390	C.R. LIGURIA	C.U. N. 04	20/07/2023
LETIMBRO 1945	59955	C.R. LIGURIA	C.U. N. 04	20/07/2023
ANTICA LUNI 2009	931192	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
LAVAGNA CALCIO A 5	934444	C.R. LIGURIA	C.U. N. 38	23/11/2023
CLUB ERG	935009	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
PRATO 2013	937965	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
LEVANTE C MULTEDO	937981	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
ATLETICO SAN LORENZO	941796	C.R. LIGURIA	C.U. N. 41	07/12/2023
CARLIN S BOYS	942979	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
POL. GOLFO DEL TIGULLIO	943269	C.R. LIGURIA	C.U. N. 59	15/02/2024
LUNI CALCIO	943866	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
PEGAZZANO CALCIO 2015	945319	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
SAN PIETRO	949547	C.R. LIGURIA	C.U. N. 03	13/07/2023
MOCONESI FONTANABUONA 92	949739	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
VALGRAVEGLIA CALCIO	950149	C.R. LIGURIA	C.U. N. 20	8/10/2020
RAPID NOZAREGO 2019	952027	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
ACADEMY RAPALLORIVAROLESE	952100	C.R. LIGURIA	C.U. N. 23	15/10/2020
F.C. SORI 71	953155	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
SAVONA 1907 FBC	953275	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
NUOVA SANSTEVESE	954031	C.R. LIGURIA	C.U. N. 17	21/09/2023
POLIZIA LOCALE GENOVA	954080	C.R. LIGURIA	C.U. N. 41	07/12/2023
CALCIO LIGORNA 2022	954965	C.R. LIGURIA	C.U. N. 14	07/09/2023
URAGANO GENOVA	955290	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023
FUTSAL VALBISAGNO 2022	955477	C.R. LIGURIA	C.U. N. 06	28/07/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LOMBARDIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
MONTICHIARI SRL	10120	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ROBUR ALBAIRATE	42870	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
METANOPOLI CALCIO	69215	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
CIVIDINO QUINTANO	70222	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 18	28/09/2023
SUMIRAGO BOYS SOCCER	71182	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
CASCINAMATESE	71193	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
MONTICELLO CALCIO	76235	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
CRESPIATICA	82012	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
FUTSAL TICINIA NOVARA AM	100042	C.R. LOMBARDIA/DCPS		04/8/2023
BOSTO	205419	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
AURORA PREGNANO	675084	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ALTO VERBANO A.S.D.	675150	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
1913 SEREGNO CALCIO S.R.L	675227	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
PROJECT TEAM CALCIO A 5	675273	C.R. LOMBARDIA		28/8/2008
RAPID JUNIOR	675288	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ORATORIO SAN GIULIANO	675451	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 5	27/07/2023
ACADEMY SANGIULIANO CITY	675642	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 26	26/10/2023
PIERANICA 1970	675709	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
AUSONIA	675726	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
MORTARA	675778	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ATHLETIC 2005	915833	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
OLIMPIC CILAVEGNA	917204	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
GIOVANILE URAGO MELLA	920762	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
A.S.D. NUOVIORIZZONTI RESCALDINA	922792	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
SALUS ET VIRTUS TURATE	930668	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
PRIMULA BARBATA	935856	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
FOOTBALL CLUB CURNO	940880	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 5	27/07/2023
ALTOSEBINO 2014	940959	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023

BRERA	945188	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
NUVOLERA CALCIO	945392	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
PRATA CALCIO	945432	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
AMBROSIANA	945517	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 7	31/8/2017
GRUPPO SPORTIVO GORDONA	945818	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
DESENZANO CALCIO A5	947233	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 50	15/02/2024
SAN LUIGI CORMANO	947281	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
STUBLLA CITY	947483	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
SPORTING CHIEVE	949323	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 46	01/02/2024
SAN GIORGIO LURAGHESE ASD	949792	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
CITTA STUDI	951451	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
A.S.D. ATLETICO DOR	951607	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
ORATORIO SANTA CECILIA	951608	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
CUS MILANO ASD	951718	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
CALCIO A 5 VIGEVANO	951776	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
CLASTIDIUM	952970	C.R. LOMBARDIA	C.U. N.4	20/07/2023
POLISPORTIVA CUCCIAGO 80	953076	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ACCADEMIA SOVICO CALCIO	953114	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 18	28/09/2023
STELLA AZZURRA VAPRIO	953328	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
POOL MORTARA SPORT	954459	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ACCADEMIA CALCIO AZALEE	954843	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 2	13/07/2023
UNITED NAVE	954905	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 46	01/02/2024
FUTSAL LAZZATE ASD	954935	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
MACANODA	955009	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 4	20/07/2023
ORATORIO BONATE SOPRA	955025	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
GIOVANNI XXIII	955079	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
EUPHORIA	955080	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 8	10/08/2023
ACADEMYATLETICOCASTEGNATO	955224	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ACADEMY VERGIATE	955291	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 23	12/10/2023
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA BIENATESE A.S.D	962098	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 50	15/02/2024

A.S.D. CALCIO FEMMINILE SUZZARA "IL MILIONE"	962316	C.R. LOMBARDIA	C.U. N. 50	15/02/2024
--	--------	----------------	------------	------------

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MARCHE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBLB. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CAGLIESE CALCIO	8430	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
S.ANGELO	80182	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
L ALTRO SPORT CALCIO A 5	81545	C.R. MARCHE	C.U. N. 29	06/09/2023
ORSINI MONTICELLI CALCIO	81561	C.R. MARCHE	C.U. N. 29	06/09/2023
ATLETICO GALLO	650728	C.R. MARCHE	C.U. N. 137	04/01/2024
TORRE SAN MARCO	700118	C.R. MARCHE	C.U. N. 6	19/07/2023
VICTORIA STRADA	700360	C.R. MARCHE	C.U. N. 4	11/07/2023
MMSA GIOVANE AURORA	700434	C.R. MARCHE	C.U. N. 1	03/07/2023
MONTEGRANARO CALCIO	700440	C.R. MARCHE	C.U. N. 1	03/07/2023
CALCIO PIANELLO VALLESINA	700614	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023
MONTE CERIGNONE VALCONCA	914509	C.R. MARCHE	C.U. N. 137	04/01/2024
ANCONITANA CALCIO A 5	916270	C.R. MARCHE	C.U. N. 4	11/07/2023
REAL CUPRENSE	919358	C.R. MARCHE	C.U. N. 259	13/06/2023
SANGIORGESE 1922	934387	C.R. MARCHE	C.U. N. 137	04/01/2024
PINOCCHIO C5	938172	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
NEW FOOTBALL TEAM	938415	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
NEW ACADEMY	941178	C.R. MARCHE	C.U. N. 85	08/11/2023
FUTSAL SANGIUSTESE A.R.L.	943695	C.R. MARCHE	C.U. N. 14	10/08/2023
SMIRRA CITY	945783	C.R. MARCHE	C.U. N. 42	20/09/2023
CORRIDONIA FOOTBALL CLUB	947199	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023
NUOVA MONTELABBATE	947370	C.R. MARCHE	C.U. N. 1	03/07/2023
ATLETICO FABRIANO	947402	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
VIRTUS TEAM SOC.COOP.	947650	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023
ELITE SANGIORGESE	949454	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
SAVE THE YOUTHS M.PACINI	949605	C.R. MARCHE	C.U. N. 14	10/08/2023
ATLETICO NO BORDERS	949757	C.R. MARCHE	C.U. N. 14	10/08/2023
SAN GINESIO FUTSAL	951959	C.R. MARCHE	C.U. N. 10	03/08/2023
VIRTUS CORINALDO	953091	C.R. MARCHE	C.U. N. 10	03/08/2023

PEGASO C5	953206	C.R. MARCHE	C.U. N. 42	20/09/2023
A.S. SAMBENEDETTESE SRL	953600	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
ACADEMY GALLO VALFOGLIA	954009	C.R. MARCHE	C.U. N. 198	20/03/2024
VIGOR CAPRAZZINO	955170	C.R. MARCHE	C.U. N. 6	19/07/2023
ACADEMY USAV	955278	C.R. MARCHE	C.U. N. 68	19/10/2023
LITTLE OSIMANA	955531	C.R. MARCHE	C.U. N. 259	13/06/2023
BOCCIOFILA MONTEFANESE	955652	C.R. MARCHE	C.U. N. 25	31/08/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MOLISE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SCUOLA CALCIO LARINO	203428	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
U.S. SANT ANGELO	795003	C.R. MOLISE	C.U. N. 17	06/09/2023
CITT DI CAMPOBASSO S.R.L	913831	C.R. MOLISE	C.U. N. 139	14/06/2023
MUNXHUFUNI	920693	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
GIOVANI CASTROPIGNANO	922166	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
SAN MARTINO CALCIO 511	934521	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
SETESE CALCIO A 5	934523	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
POLIS PETACCIATO	941316	C.R. MOLISE	C.U. N. 32	05/10/2023
SEPINO	944086	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
TORA E PICCILLI	947647	C.R. MOLISE	C.U. N. 9	08/08/2023
QUERCUS MAIOR CERCE	949812	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
FUTSAL TORREMAGGIORE	950125	C.R. MOLISE	C.U. N. 31	04/10/2023
ROCCARAVINDOLA CALCIO A 5	951961	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
IUVENES TERMOLI	952062	C.R. MOLISE	C.U. N. 23	20/09/2023
POL. CAMPODIPIETRA	952867	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
CERC E	953014	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
REAL ROCCASICURA	953158	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	06/12/2023
SPORTING CLUB NUOTO	953164	C.R. MOLISE	C.U. N. 34	11/10/2023
POLISPORTIVA GUGLIONESI	954078	C.R. MOLISE	C.U. N. 32	05/10/2023
AMATORI MACCHIAGODENA	955379	C.R. MOLISE	C.U. N. 60	07/12/2023
UNIONSANNIO CCC	955462	C.R. MOLISE	C.U. N. 23	20/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ACC.S.MAURO TORINO CALCIO	46740	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 7	01/08/2023
S.NAZZARO SESIA	200988	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
BRA	207000	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA		
EDELWEISS	710073	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 61	22/02/2024
NEIVE	710399	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
CANALE 2000 CALCIO	710666	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 15	09/09/2023
SANGONESE BOSCHETTO	913040	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 29	26/10/2023
DON BOSCO CASELLE	919521	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
SALSASIO	921360	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
A.S.D. LA CHIVASSO 1919	922650	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 55	01/02/2024
LOZZOLO	932469	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
LENTA 2011	934299	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 6	31/07/2023
CASALE A.S.D.	938375	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 7	01/08/2023
VIRTUS MERCADANTE SSDARL	943169	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
VOLUNTAS VILLA	943575	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 25	12/10/2023
MODERNA MIRAFIORI	943761	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
CLAVESANA CALCIO 1960	945764	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
BRANZACK UNITED	947450	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 15	09/09/2023

DON BOSCO AGNELLI	947983	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 55	01/02/2024
SURSUM CORDA SC	949531	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 5	22/07/2023
FUTSAL CANAVESE	949532	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
CAVALLERMAGGIORE 2014	949802	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
SPORT ITALY	951909	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
BALDISSERO	952920	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
TRICERRESE ANDREA BODO	952981	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 6	31/07/2023
ACADEMY TORINO RONDISSONE	953119	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 19	21/09/2023
CEC CLUB	953319	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N.16	14/09/2023
PASTORFRIGOR STAY	953707	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 4	15/07/2023
VALMADONNA SAN MICHELE	953986	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
INVICTUS	954811	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 27	19/10/2023
ASS. CULTURALE COMALA	955192	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 12	04/09/2023
NOVARA WOMEN	955268	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 55	01/02/2024
CITTA DI RIVOLI	955301	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	C.U. N. 19	21/09/2023
A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953	962142	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA/DCPS		

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CASTELLANETA CALCIO 1962	70136	C.R. PUGLIA	C.U. N. 41	11/09/2023
PALAGIANELLO	79974	C.R. PUGLIA	C.U. N. 9	31/07/2008
ORTA NOVA	204724	C.R. PUGLIA	C.U. N. 22	09/08/2023
OSTUNI 1945	917927	C.R. PUGLIA	C.U. N. 144	15/02/2024
NEW TEAM PUTIGNANO	930903	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
AVETRANA CALCIO	935640	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	28/07/2023
OLYMPIQUE OSTUNI	936050	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
DONA FIVE FASANO	941383	C.R. PUGLIA	C.U. N. 49	25/09/2023
STORNARELLA CALCIO	943880	C.R. PUGLIA	C.U. N. 41	11/09/2023
FUTSAL MONTE SANT ANGELO	945884	C.R. PUGLIA	C.U. N. 46	20/09/2023
BISCEGLIE FOOTBALL CLUB	947238	C.R. PUGLIA	C.U. N. 49	25/09/2023
EMMEBI FUTSAL GIOVINAZZO	950005	C.R. PUGLIA	C.U. N. 16	27/09/2023
ASCOLI SATRIANO CALCIO	950123	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023
SAN PIETRO VERNOTICO	950166	C.R. PUGLIA	C.U. N. 10	14/07/2023
MEDANIA SPORT	951935	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
REAL SOCCER LEVERANO	952127	C.R. PUGLIA	C.U. N. 50	26/09/2023
FESCA BARI	952796	C.R. PUGLIA	C.U. N. 32	31/08/2023
CORSANO 2020	953302	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
CARMIANO MAGLIANO	953469	C.R. PUGLIA	C.U. N. 44	14/09/2023
OLIMPIA PALO	953979	C.R. PUGLIA	C.U. N. 23	08/08/2023
VILLAGE BLACK SOCCER	954075	C.R. PUGLIA	C.U. N. 46	20/09/2023
FUTSAL GAZZELLE SOLETO	955299	C.R. PUGLIA	C.U. N. 23	08/08/2023
VIRTUS MELENDUGNO	955434	C.R. PUGLIA	C.U. N. 51	28/09/2023
UNITED MONTEODORO	955484	C.R. PUGLIA	C.U. N. 31	31/08/2023
REAL CERIGNOLA A.S.D.	955563	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	962072	C.R. PUGLIA	C.U. N. 57	10/10/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SARDEGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ANDROMEDA	730408	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 63	21/11/2023
CALCIO A 5 SINNAI	730448	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
CALASETTA CALCIO	910737	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 5	26/07/2023
ANTARES 93 TUVIXEDDU	911836	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 14	19/09/2013
URAS	913227	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
MINERARIA A.S.D.	914525	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
TELECO CAGLIARI	915418	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
ATLETICO SAN PAOLO	936561	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 17	10/10/2013
SAN GAVINO	941914	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
SANTOS	944128	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 134	28/03/2024
SPORTING CANTERA	945247	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 45	26/10/2023
FC SASSARI TORRES FEMM.LE	945363	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 34	09/10/2023
ALBA	946281	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
DEXIMU	947123	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 157	03/05/2024
TULESE	947643	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
ORUNESE	947675	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
PADRIA	947695	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 31	03/10/2023
MC5	949450	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 29	28/09/2023
F.C. ACADEMY FP14 Q.S.E.	949810	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
SPORTING URI	952064	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 22	14/09/2023
BUDONI SUMMER CAMP	952086	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 132	25/05/2023
VILLANOVA TULO	952214	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 31	03/10/2023
FUTSAL MED	952237	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
ILLORAI	952255	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 41	20/10/2023
ISOLA ROSSA	952739	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 6	01/08/2023
LACIACCIA	953101	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 133	26/03/2024
ICHNOS	953320	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 132	25/05/2023
SOCCER TRAINING SARDEGNA	953513	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023

BENTU DE MARI	954010	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 131	23/05/2023
ATLETICO BUDDUSO	954085	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 133	26/03/2024
NURADHA 2021	954175	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 33	06/10/2023
M.B. ORANGE	954180	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 35	12/10/2023
DON BOSCO CALCIO A5	954274	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
PROGETTO CALCIO S.TEODORO	954542	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 7	03/08/2023
SM TERGU	955385	C.R. SARDEGNA	C.U. N. 35	12/10/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SICILIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SAVOIA	48240	C.R. SICILIA	C.U. N. 13	07/09/2000
ARCOBALENO	204153	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
AKRAI	740284	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
KAMARINA	740326	C.R. SICILIA	C.U. N. 98	25/09/2023
REAL SUD NINO DI BLASI	740590	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
CASTRONOVO	740912	C.R. SICILIA	C.U. N. 397	03/04/2024
ENZO GRASSO	911512	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
MESSINA SUD A.S.D.	912413	C.R. SICILIA	C.U. N. 229	11/12/2023
SPORTING FINALE	913794	C.R. SICILIA	C.U. N. 131	11/10/2023
POL.FC CONTESSE	920168	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
CICLOPE BRONTE	920243	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
PANTANELLI SPORT	920612	C.R. SICILIA	C.U. N. 229	11/12/2023
A.C. NOVARA 1965	921608	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
LIBERTAS BORGETTO	931696	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
DON BOSCO PARTINICO	933377	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
CITTA DI ADRANO 2010	933448	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
JUNIOR CATANIA	934500	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
GRANITI CALCIO	934572	C.R. SICILIA	C.U. N. 98	10/10/2017
FOOTBALL CLUB MOTTA S.A.	934635	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
GIARRATANESE	934902	C.R. SICILIA	C.U. N. 192	15/11/2023
CEPHALEDIUM	935557	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
LIBERTAS CAPACI	935994	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
XIPHONIA F.C.	936290	C.R. SICILIA	C.U. N. 339	23/02/2024
BRANCIFORTI	936606	C.R. SICILIA	C.U. N. 122	06/10/2023
USTICA	936637	C.R. SICILIA	C.U. N. 134	12/10/2023
ACICATENA CALCIO 1973	936716	C.R. SICILIA	C.U. N. 66	07/09/2023
ALIAS	936742	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
VALLELUNGA	936802	C.R. SICILIA	C.U. N. 183	10/11/2023

ATL. EZIO ROMA ISOLA	938008	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
POGGIOREALE	939286	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
PACE DEL MELA	941121	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
CALCIO LANZA	941381	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
BIG M	941526	C.R. SICILIA	C.U. N. 309	02/02/2024
FURNARI PORTOROSA	941739	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
LIBERTAS BASICO	942059	C.R. SICILIA	C.U. N. 153	23/10/2023
ATLETICO LICATA	942116	C.R. SICILIA	C.U. N. 93	20/09/2023
A.S.D. COMISO FC	942148	C.R. SICILIA	C.U. N. 192	15/11/2023
MEGARA AUGUSTA	943896	C.R. SICILIA	C.U. N. 99	26/09/2023
EDUCARE GIOVANI SPORT	945761	C.R. SICILIA	C.U. N. 74	11/09/2023
POL CITTA DI NOTO	945943	C.R. SICILIA	C.U. N. 139	13/10/2023
A.C.O.R.	946176	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
S.CATERINA VILLARMOSA2016	946284	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
STAR ACADEMY	948179	C.R. SICILIA	C.U. N. 132	11/10/2023
TERMITANA 1952 NEW	949225	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
LEONZIO ACADEMY	949754	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
TIKI TAKA PALERMO C5	950024	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
TEAM SPORT SOLARINO	951721	C.R. SICILIA	C.U. N. 134	12/10/2023
A.C. CITTA DI PETTINEO	951952	C.R. SICILIA	C.U. N. 88	18/09/2023
QUISQUINESE SANTA ROSALIA	952199	C.R. SICILIA	C.U. N. 99	26/09/2023
AMATORI KAGGI	952216	C.R. SICILIA	C.U. N. 38	10/08/2023
SPORTING ADRANO	952482	C.R. SICILIA	C.U. N. 132	11/10/2023
TRISKELE	952557	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
UNILEAGUE MESSINA	953151	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
PRO FOLGORE 1945	953162	C.R. SICILIA	C.U. N. 220	04/12/2023
REAL CANICATTI	953196	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
SANTA MARIA DI LICODIA C5	953470	C.R. SICILIA	C.U. N. 131	11/10/2023
SPORTING ATENE KIDS	953535	C.R. SICILIA	C.U. N. 473	30/06/2023
SAN SEBASTIANO	954152	C.R. SICILIA	C.U. N. 118	05/10/2023
SARA	954190	C.R. SICILIA	C.U. N. 143	17/10/2023

RACCUJA	954260	C.R. SICILIA	C.U. N. 183	10/11/2023
GORGONIA DELIA	954785	C.R. SICILIA	C.U. N. 31	04/08/2023
SAN GIOVANNI BOSCO	955247	C.R. SICILIA	C.U. N. 397	03/04/2024
POL. REAL CONTESSE	955273	C.R. SICILIA	C.U. N. 155	24/10/2023
VIRTUS CASTELLAMMARE	955354	C.R. SICILIA	C.U. N. 159	26/10/2023
SPORTING CLUB CAMPOBELLO	955374	C.R. SICILIA	C.U. N. 143	17/10/2023
CITTA DI ANTILLO	955556	C.R. SICILIA	C.U. N. 59	01/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. TOSCANA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FABBRICA	17390	C.R. TOSCANA	C.U. N. 10	28/08/2023
LAMPO 1919	25510	C.R. TOSCANA	C.U. N. 15	12/09/2023
MONTIANO	32420	C.R. TOSCANA	C.U. N. 51	02/02/2024
PERGINE A.S.D.	36870	C.R. TOSCANA	C.U. N. 5	27/07/2023
PULCINI CASCINA	202622	C.R. TOSCANA	C.U. N. 5	27/07/2023
SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	935989	C.R. TOSCANA	C.U. N. 7	08/08/2023
MASSA CALCIO A 5	938237	C.R. TOSCANA	C.U. N. 6	03/08/2023
SIMONE BERTACCA	943785	C.R. TOSCANA	C.U. N. 50	01/02/2024
VAGLI	945313	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
SPORTING SEANO 1948	945578	C.R. TOSCANA	C.U. N. 23	12/10/2023
TUSCAN ACADEMY A.S.D.	949269	C.R. TOSCANA	C.U. N. 11	31/08/2023
SAN LORENZO	949704	C.R. TOSCANA	C.U. N. 6	03/08/2023
ATLETICO FIRENZE	951686	C.R. TOSCANA	C.U. N. 3	20/07/2023
SANPIERINESE CALCIO	951706	C.R. TOSCANA	C.U. N. 3	20/07/2023
AULLA SPORT 2019 SRL	951931	C.R. TOSCANA	C.U. N. 49	25/01/2024
SIENA 1904 SPA	953165	C.R. TOSCANA	C.U. N. 76	26/04/2024
PGS DON BOSCO SCANDICCI	953232	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
BORGO MARSILIANA	953883	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
ATLETICO PISTOIA C5	953980	C.R. TOSCANA	C.U. N. 2	13/07/2023
C.U.S. SIENA	954007	C.R. TOSCANA	C.U. N. 3	20/07/2023
MONTEVARCHI	954044	C.R. TOSCANA	C.U. N. 5	27/07/2023
SHARK FUTSAL PISTOIA	955206	C.R. TOSCANA	C.U. N. 10	28/08/2023
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	962258	C.R. TOSCANA	C.U. N. 21	28/09/2023
A.S.D LIBERTAS PONTE A MORIANO	962275	C.R. TOSCANA	C.U. N. 50	01/02/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. UMBRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SAN SISTO	57907	C.R. UMBRIA	C.U. N. 54	03/11/2023
PORCHIANO	71729	C.R. UMBRIA	C.U. N. 54	03/11/2023
GRIFO PERUGIA	500695	C.R. UMBRIA	C.U. N. 147	01/03/2024
PONTE SAN LORENZO	934739	C.R. UMBRIA	C.U. N. 44	20/10/2023
SPORT DIRECTING ARL	941458	C.R. UMBRIA	C.U. N. 85	11/12/2015
GIOVANILE DERUTA 1926	941472	C.R. UMBRIA	C.U. N. 5	21/07/2015
POLISPORTIVA SAN MARIANO	941633	C.R. UMBRIA	C.U. N. 44	20/10/2023
CASTEL GIORGIO	951729	C.R. UMBRIA	C.U. N. 54	03/11/2023
LEONI CALCIO	952018	C.R. UMBRIA	C.U. N. 147	01/03/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. VENETO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
LIONS CASALEONE	67872	C.R. VENETO	C.U. N. 48	17/11/2023
AUSONIA SONA UNITED	78018	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
BOTTAGISIO SPORTCENTER AM	100040	C.R. VENETO/DCPS		4/8/2023
ROVIGO ORANGE	201531	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
S.BONA	780070	C.R. VENETO	C.U. N. 52	29/11/2023
GARDA	780402	C.R. VENETO	C.U. N. 49	22/11/2023
CANARINI ROSATESE A.S.D.	780541	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
POSTUMIA 73	780639	C.R. VENETO	C.U. N. 25	08/09/2023
SAN LAZZARO SANTA CROCE	780766	C.R. VENETO	C.U. N. 15	04/08/2023
CANALE DAGORDO A.S.D.	914219	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
VIRTUS CONA AGNA	915957	C.R. VENETO	C.U. N. 9	19/07/2023
BONALDO S.STEFANO ACADEMY	919355	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
LVG 2007	920385	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
ATLETICO VIGASIO 2008	920555	C.R. VENETO	C.U. N. 15	04/08/2023
SETTEVILLE	930928	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
CALCIO SAN DONA	932509	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
NEWTEAM SS. TRINITA	932572	C.R. VENETO	C.U. N. 50	24/11/2023
ALTAVILLA CALCIO	934017	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
ABBAZIA	935712	C.R. VENETO	C.U. N. 39	20/10/2023
CUS VERONA CALCIO A 5	938060	C.R. VENETO	C.U. N. 13	28/07/2023
SEDICO CALCIO A 5	940801	C.R. VENETO	C.U. N. 13	28/07/2023
UNION CHIOGGIASOTTOMARINA	941099	C.R. VENETO	C.U. N. 17	11/08/2023
AUTOGIOIELLI LUGO	943405	C.R. VENETO	C.U. N. 49	22/11/2023
BORGOFORTE	943489	C.R. VENETO	C.U. N. 9	19/07/2023
SONA CALCIO	947072	C.R. VENETO	C.U. N. 15	04/08/2023
NUOVA VIRTUS	952914	C.R. VENETO	C.U. N. 14	02/08/2023
ACADEMY FC SPINEA 1966	953774	C.R. VENETO	C.U. N. 94	04/04/2024
MADONNA DI CAMPAGNA	953864	C.R. VENETO	C.U. N. 31	27/09/2023

Comitato/Divisione/Dipartimento: Divisione Nazionale Calcio 5

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ACRAS MURAZZE	934287	Divisione Nazionale Calcio 5	C.U. N. 10	28/07/2023
GIULIANO FIORINI	947780	Divisione Nazionale Calcio 5	C.U. N. 391	26/04/2018



COMUNICATO UFFICIALE N. 12 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 3/A della F.I.G.C inerente la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 22 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 13/AA e n. 14/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 818 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marco DI TULLIO, e della società ASD TIRRENO SANSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO DI TULLIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Tirreno Sansa, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle disposizioni contenute nel "Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori" che prevede tra gli altri uno specifico dovere per dirigenti e membri dello staff di astenersi dal compiere abusi fisici e/o infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico, per avere lo stesso, in data 4.2.2024 ed al termine della gara *Tirreno Sansa – Città Mentana Calcio 1947* valevole per il girone B del campionato Under 18 regionale, tirato un calcio al sig. F. T., calciatore tesserato per la società Città Mentana Calcio 1947;

ASD TIRRENO SANSA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Di Tullio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco DI TULLIO e dal Sig. Enrico Landi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TIRRENO SANSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Marco DI TULLIO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TIRRENO SANSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Paolo Sergio BONACINA, e della società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO SERGIO BONACINA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Accademia Torino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 9.3, lett. a2), e 9.5 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in dipendenza della carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Carrara 90" per la categoria Under 12, tenutosi in data 4.2.2024 in Torino presso l'impianto sportivo sito in Corso Appio Claudio 192/A, al quale hanno partecipato calciatori appartenenti alla categoria Under 12 della società dallo stesso rappresentata; torneo non risultato autorizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta;

ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Paolo Sergio Bonacina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo Sergio BONACINA, e dalla Sig.ra Muriel Crepaldi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Paolo Sergio BONACINA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 478 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 272/A, inerente la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (cosiddetto Safeguarding).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A

Si comunica che il CONI, con delibera n. 159/89, in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le *“Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”*.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE n. 479
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 273/A, inerente le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

PUBBLICATO IN ROMA 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024;
- tenuto conto della necessità di procedere con alcuni adeguamenti agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F);
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 giugno 2024;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- sentiti i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 I “Giovani Dilettanti”</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,</p>

ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con

ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con

la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio

la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio **2025**, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, **a partire dal 1° luglio 2025, prima** un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio **2025**, per i calciatori che, al 1° luglio

<p>2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Per detti calciatori, il tesseramento permane:</p> <p>a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;</p> <p>b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati nel primo semestre del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della</p>

<p>stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il</p>	<p>stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il</p>
---	---

<p>diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.</p> <p>Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli</p>	<p>diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.</p> <p>Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile. <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli</p>
--	--

<p>eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p>	<p>eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p>Norme transitorie</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p>
--	--

<p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.</p> <p>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà</p>	<p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà</p>
--	---

<p>comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A</p>	<p>comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A</p>
--	--

del 5.07.2021.	del 5.07.2021.
Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”	Art. 106 Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”
<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:</p> <p>a) rinuncia da parte della società; b) accordo tra le parti; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice; f) abrogato; g) abrogato; h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2025 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>



COMUNICATO UFFICIALE n. 482
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 276/A, inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025,

PUBBLICATO IN ROMA 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui al Comunicato Ufficiale n. 244/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

~~e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):~~

- a) — da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;
- b) — da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.

2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati

e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- d) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e “apprendisti prof”:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, “Apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e “apprendiste prof”:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il **31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024.**

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.



COMUNICATO UFFICIALE n. 483
Stagione Sportiva 2023/2024

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 277/A, inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 277/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2024/2025 di cui al Comunicato Ufficiale n. 245/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024

b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

2bis) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

~~a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;~~

~~b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.~~

3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024**

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre dicembre 2024**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 218 del 03/07/2024

CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2023/2024, e degli ulteriori approfondimenti, in allegato al presente comunicato si pubblica l’aggiornamento delle risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare in allegato viene pubblicato l’elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2023/2024

UTILIZZO DEL LOGO “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE CLUB GIOVANILE

M A N U A L E L O G O



Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento dei Club di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come "Club Settore Giovanile", ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo. Il presente Manuale, fornisce ai Club un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le Società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come "Club Settore Giovanile".

Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", non sono autorizzate ad utilizzare il marchio "FIGC-SGS Club Settore Giovanile", così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: COLORI E AREA DI RISPETTO


COLORI PRIMARI



Azzurri Blue
 Pantone® 2935 C
 CMYK 100 050 000 007
 RGB 000 087 184
 HEX #0057b8



Poinsetta Red
 Pantone® 185 C
 CMYK 000 100 090 000
 RGB 228 000 043
 HEX #e4002b



Bright Green
 Pantone® 7482 C
 CMYK 090 000 100 000
 RGB 000 159 077
 HEX #009f4d

COLORI LIVELLI



Liv. 1 - Azzurri Blue
 Pantone® 2935 C
 CMYK 100 050 000 007
 RGB 000 087 184
 HEX #0057b8



Liv. 2 - Bronzo
 Pantone® 6010 C
 CMYK 000 040 070 020
 RGB 209 147 077
 HEX #d2934d



Liv. 3 - Argento
 Pantone® 422 C
 CMYK 010 000 000 030
 RGB 182 191 197
 HEX #b6c0c6



Liv. 4 - Team Gold
 Pantone® 4525 C
 CMYK 010 015 050 020
 RGB 197 183 131
 HEX #c5b783



Area di rispetto

Assicurarsi sempre che ci sia uno spazio libero sufficiente intorno al logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile". Lo spazio che determina l'area di rispetto è uguale a "X", la cui misura è pari alla distanza tra il logo "FIGC-SGS" e la linea separatrice. Non è consentito che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di rispetto.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: CARATTERE PRINCIPALE

Il carattere utilizzato per la costruzione del logo FIGC-SGS Club Settore Giovanile è **ITC Avant Garde Gothic Bold Condensed**.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

.,:;“»»&!?\$€§+-(%)

1234567890



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

IL LOGO: ALLINEAMENTO CON ALTRI LOGHI E AREA DI RISPETTO

2X		2X
	X	
2X		2X
2X		2X

La distanza tra il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" e il logo del Club è pari al doppio di "X".

La dimensione massima in altezza del logo del Club è pari all'altezza della dicitura "Club Settore Giovanile - livello"





La Società affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non deve essere associato a qualsiasi logo commerciale. La Società affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: CARTA INTESTATA

Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della Società è posto in alto a destra. Quello "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in alto a sinistra e mai associato a qualsiasi logo commerciale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.





Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: BANNER BORDOCAMPO



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: VELA



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: BANDIERA



100 cm

150 cm



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

BRAND IDENTITY: FORMAT LOCANDINA

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.





SETTORE
CLUB
GIOVANILE

G R A Z I E



SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

ABRUZZO

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| AVEZZANO | 1. ASD FENICE ACADEMY |
| | 2. ASD PUCETTA CALCIO |
| CHIETI | 3. SSD CITTÀ DI CHIETI |
| | 4. SSD ARL RIVER CHIETI '65 |
| LANCIANO | 5. VIRTUS ANXANUM SSD ARL |
| L'AQUILA | 6. ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO |
| | 7. SSDARL L'AQUILA SOCCER SCHOOL |
| | 8. ASD VALLE PELIGNA |
| PESCARA | 9. ASD CURI PESCARA |
| | 10. ASD FATER ANGELINI ABRUZZO |
| | 11. ASD GLAUDIUS PESCARA 2010 |
| | 12. ASD PENNE 1920 |
| TERAMO | 13. ASD CASTRUM 2010 |
| | 14. ASD FC GAETANO BONOLIS TERAMO |
| | 15. VALLE DEL VOMANO |
| | 16. SSD SANTEGIDIESE 1948 ARL |

ALTO ADIGE

- | | |
|----------------|-----------------------|
| BOLZANO | 1. ASD OLIMPIA MERANO |
|----------------|-----------------------|

BASILICATA

- | | |
|----------------|------------------------|
| MATERA | 1. ASD FRANCO SELVAGGI |
| POTENZA | 2. ASD ASSO POTENZA |
| | 3. ASD HELLAS VULTURE |
| | 4. ASD LYKOS |

CALABRIA

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| CATANZARO | 1. ASD CALCIO LAMEZIA |
| | 2. US CATANZARO 1929 SRL |
| | 3. SSD KENNEDY JF AQUILE 1965 |
| | 4. ASD VIGOR CATANZARO |
| COSENZA | 5. ASD SC ALESSANDRO ROSINA |
| COSENZA | 6. SCD DIGIESSE PRAIA TORTORA |
| | 7. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO |
| | 8. ACD MORRONE |
| | 9. ASD SOCCER MONTALTO |
| | 10. SSD TAVERNA |
| REGGIO CALABRIA | 11. ASD SEGATO |
| ROSSANO | 12. ASD ROSSANESE |
| | 13. ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO |
| VIBO VALENTIA | 14. US VIBONESE CALCIO SRL |

CAMPANIA

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| AVELLINO | 1. FCD LMM MONTEMILETTO |
| BENEVENTO | 2. ASD GRIPPO DRS BENEVENTO |
| CASERTA | 3. ASD AGORA' ACADEMY |
| | 4. ASD ALBANOVA |
| | 5. ASD FOXES SS |
| | 6. ASD JUVE SAN PRISCO |
| | 7. ASD MARCIANISE FUTSAL |
| | 8. ASFD REAL SITO SAN LEUCIO |
| NAPOLI | 9. ASD AFRAGOLA 92 |
| | 10. ASD ALMA VERDE |
| | 11. ASD ARCI UISP SCAMPIA |
| | 12. ASD ATLETICO PORTICI |
| | 13. ASD BLUE DEVILS |
| | 14. POL. D. BOYS MELITO |
| | 15. ASD BROTHERS NAPOLI |
| | 16. ASD CANTERA NAPOLI |
| | 17. ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO |
| | 18. ASD MEMORY CARACCILO |
| | 19. ASD MICRI |
| | 20. ASD OASI GIUGLIANO |
| | 21. ASD REAL CASAREA |
| | 22. ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO |
| | 23. ASD SORRENTO CALCIO 1945 |
| | 24. SS TURRIS CALCIO S.R.L. |
| | 25. ASD VIRTUS STABIA |

SALERNO

26. ASD DIESSE
27. ASD GELBISON
28. SSD ARL SAN MARZANO CALCIO
29. SSDRL POL. SANTA MARIA CILENTO
30. ASD SCUOLA CALCIO SPES
31. ASD SOCCER FRIENDS

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

1. ASD AIRONE 83
2. ASD ANZOLAVINO CALCIO
3. ASD BARCA RENO
4. ASD BASCA 2002
5. BOLOGNA FC 1909
6. ASD CASTENASO CALCIO
7. POL. CERETOLESE
8. US CORTICELLA SSD SRL
9. POL DIL CRESPO CALCIO
10. SSD FELSINA CALCIO
11. ASD FOSSOLO 76
12. ASD GRANAMICA
13. SSD ARL IMOLESE CALCIO 1919
14. ASD MEDICINA FOSSATONE
15. SSD ARL MURRI CALCIO
16. AC OSTERIA GRANDE ASD
17. FC PERSICETO 85
18. APD PONTEVECCHIO CALCIO
19. ASD PORRETTA 1924
20. SCD PROGRESSO
21. ASD REAL SALA BOLOGNESE
22. US RENO MOLINELLA 1911 ASD
23. ASD SASSO MARCONI 1924 SRL
24. AC TOZZONA PEDAGNA
25. APD VALSANTERNO 2009
26. ASD CALCIO ZOLA PREDOSA
27. USD ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO
28. SSD ARL BALCA POGGESE
29. ASD CENTESE
30. ASD CUS FERRARA
31. ASD PORTUENSE ETRUSCA
32. SPAL SRL
33. ASD CS S. AGOSTINO
34. ASD X MARTIRI
35. ASD BAKIA CESENATICO
36. CESENA FC SRL
37. US EDELWEISS JOLLY SSD ARL

FERRARA**FORLÌ - CESENA**

38. FC FORLI' SRL
39. ASD CALCIO FORLIMPOPOLI 1928
40. ASD FUTBALL CAVA RONCO
41. ASD MELDOLA
42. ASD PIANTA
43. ASD SAVIGNAENSE
44. ASD TORRESAVIO
45. ASD VECCHIAZZANO
- MODENA**
46. US ACADEMY TERRE DI CASTELLI ASD
47. ASD CITTADELLA VIS MODENA
48. ASD JUNIOR FINALE
49. MODENA FC 2018
50. ASD MONARI NASI
51. POL. NONANTOLA CALCIO
52. ASD PAVULLO FCF
53. ASD SANFA CALCIO
54. PCS SANMICHELESE SSD ARL
55. US SASSUOLO CALCIO
56. ASD FC VALSA SAVIGNANO
57. ASD VILLA D'ORO CALCIO
- PARMA**
58. USD ASTRA
59. US CARIGNANO ASD
60. ASD CUS PARMA
61. GS FRAORE
62. ASD INTER CLUB PARMA
63. ASD JUVENTUS CLUB PARMA
64. US MONTEBELLO ASD
65. PARMA CALCIO 1913 SRL
66. ASD POL. IL CERVO
67. AC SORBOLO ASD
- PIACENZA**
68. USD BORGONOVESE
69. USD GOTICO GARIBALDINA
70. FCD RIVERNIVIANO
71. USD SAN LAZZARO A FARNESINA
72. FCD SAN GIUSEPPE CALCIO
73. UPD SPES BORGOTREBBIA
- RAVENNA**
74. USD CLASSE
75. ASD JUNIOR CALCIO CERVIA
76. ASD LOW STREET PONTE NUOVO
77. POL. D. LUGO 1982
78. ASD MEZZANO
79. SSD ARL RAVENNA FC 1913

REGGIO EMILIA

80. US RUSSI SRL SSD
81. ASD US SAN PIETRO IN VINCOLI
82. ASD SANPAIMOLA
83. ASD SANTAGATA SPORT
84. USD VIRTUS FAENZA SSD ARL
85. ASD ARCETANA
86. ATLETIC PROGETTO MONTAGNA
87. ASD BIBBIANO SAN POLO
88. AC FABBRICO
89. ASD FALK GALILEO
90. ASD GUASTALLA CALCIO SATURNO
91. AS PROGETTO INTESA ALL CAMP ASD
92. AC REGGIANA 1919 SRL
93. US REGGIO CALCIO ASD
94. US SANTOS 1948
95. ASD SPORTING SCANDIANO
96. POL. TERRE MATILDICHE

RIMINI

97. ASD ACCADEMIA RIMINICALCIO VB
98. ASAR ACCADEMIA CALCIO RICCIONE
99. APD BELLARIA IGEA MARINA 1956
- 100 SSD MISANO
- 101 ASD CG PROMOSPORT
- 102 ASD RIVER DELFINI 2018
- 103 ASD TROPICAL CORIANO
- 104 SSD UNITED RICCIONE SRL
- 105 ASD VERUCCHIO
- 106 FC YOUNG SANTARCANGELO

<

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA

1. ASD FIUMICELLO 2004
2. ASD UNIONE FRIULI INSONTINA

PORDENONE

3. ASDC FIUME VENETO-BANNIA

TRIESTE

4. ASD SAN LUIGI CALCIO
5. US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL

UDINE

6. DONATELLO CALCIO SSD SRL
7. ASD SOCIETÀ SPORTIVA SANGIORGINA
8. ASDUPC TAVAGNACCO
9. UDINESE CALCIO SPA
- 10 ASD UNION MARTIGNACCO

LAZIO

FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

1. USD ARCE 1932
2. ASD AKKADEMIA APRILIA
3. ASD ANXUR TERRACINA
4. ASD CITTÀ DI APRILIA
5. SSD HERMADA
6. ASD REAL LATINA
7. US SA.MA.GOR.ASD
8. ASD VIS SEZZE
9. ASD ACCADEMIA CALCIO SABINA SL
10. ASD POGGIO MIRTETO CALCIO
11. ASD ACCADEMIA GIALLOAZZURRI
12. SSD ACADEMY LADISPOLI
13. SSD ARL ALBA ROMA 1907
14. ASD APS ALBANO C5 FUTSAL
15. ASD ARANOVA
16. ASD ATLETICO 2000
17. ASD ATLETICO LARIANO
18. ASD ATLETICO LODIGIANI
19. ATLETICO MORENA SSD ARL
20. ASD AUDACE 1919
21. ASD CAMPUS EUR 1960
22. AD POL. G. CASTELLO
23. APD CIRCOLO CANOTTIERI ROMA
24. ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920
25. ASD CLUB OLIMPICO ROMANO
26. SSD COLLEFERRO
27. SSD COLONNA
28. COOP. VIS AURELIA SRL
29. ASD CORTINA SPORTING CLUB
30. SSD POL. DE ROSSI ARL
31. ASD DREAMING FOOTBALL ACADEMY
32. SSD ELIS ARL
33. ASD FIDENE
34. AC FONTE MERAVIGLIOSA
35. ASD POL. FORTE COLLEFERRO CALCIO A 5 FUTSAL
36. ASD FOOTBALL CLUB FRASCATI
37. POL.D. GDC PONTE DI NONA
38. ASD GRIFONE GIALLOVERDE
39. INDOMITA POMEZIA ASD
40. SSD JEM'S SOCCER ACADEMY ARL
41. SS LAZIO SPA
42. ASD SS LAZIO C5 FUTSAL
43. LEDESMA ACADEMY SSD ARL

- | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|---------------|
| | 44. | USD LEPANTO REAL MARINO | |
| | 45. | ASD OSTIANTICA CALCIO 1926 | |
| | 46. | AS OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL | |
| | 47. | SSD OTTAVIA | |
| | 48. | ASD PRO CALCIO CECCHINA | |
| | 49. | SSD PRO ROMA CALCIO ARL | |
| | 50. | ASD REAL MONTEROTONDO SCALO | |
| | 51. | AS ROMA SPA | |
| | 52. | SSD ROMA CALCIO FEMMINILE SRL | |
| | 53. | ROMA TEAM SPORT QUEENS | |
| | 54. | SS ROMULEA SSDARL | |
| | 55. | APD SAN PAOLO OSTIENSE | |
| | 56. | SPES ARTIGLIO SSD ARL | |
| | 57. | ASD SPORTING SAN CESAREO | |
| | 58. | ASD SVS ROMA | |
| | 59. | SSD ARL TOTTI SOCCER SCHOOL | |
| | 60. | TRASTEVERE SSD ARL | |
| | 61. | ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952 | |
| VITERBO | 62. | ASD FAUL CIMINI VITERBO SRL | |
| | 63. | SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL | FUTSAL |

LIGURIA

- | | | | |
|------------------|-----|-----------------------------|---------------|
| CHIAVARI | 1. | ACD ENTELLA | |
| | 2. | USD CALVARESE 1923 | |
| | 3. | USD LAVAGNESE 1919 | |
| | 4. | PSM RAPALLO | |
| | 5. | ASD RIVASAMBA HCA | |
| | 6. | ACD SAMMARGHERITENSE 1903 | |
| | 7. | US SESTRI LEVANTE 1919 | |
| GENOVA | 8. | U.S.D. ANGELO BAIARDO | |
| | 9. | ATHLETIC CLUB ALBARO | |
| | 10. | U.S.D CAMPOMORONE S. OLCESE | |
| | 11. | ASD CITTÀ GIARDINO MARASSI | |
| | 12. | ASD CDM FUTSAL GENOVA | FUTSAL |
| | 13. | GENOA C.F.C. SPA | |
| | 14. | GSD OLIMPIC 1971 | |
| | 15. | UC SAMPDORIA SPA | |
| IMPERIA | 16. | SSD IMPERIA | |
| | 17. | ASD GS RIVA LIGURE | |
| | 18. | SSD SANREMESE CALCIO SRL | |
| LA SPEZIA | 19. | USD CANALETTO SEPOR 1961 | |
| | 20. | APD COLLI ORTONOVO | |
| | 21. | USD SANTERENZINA | |

SAVONA

22. SPEZIA CALCIO SRL
23. SSD TARROS SARZANESE SRL
24. ASD BAIA ALASSIO CALCIO
25. USD LEGINO 1910
26. ASD PIETRA LIGURE 1956

LOMBARDIA

BERGAMO

1. ASD ACCADEMIA GERA D'ADDA
2. ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
3. UC ALBINOLEFFE SRL
4. ATALANTA BC SPA
5. ASD AURORA SERIATE 1947
6. ASD AZZANO FIORENTE GRASSOBBIO
7. ASD CALCIO BRUSAPORTO
8. USD CARAVAGGIO SSDRL
9. FIORENTE 1947 COLOGNOLA
10. ASD JUVENES GIANNI RADICE
11. US CALCIO GORLE ASD
12. ASD LALLIO CALCIO
13. SSD MAPELLO
14. SSD OROBICA CALCIO BERGAMO
15. SSD REAL CALEPINA FC
16. USD SCANZOROSCIATE CALCIO
17. CS TREVIGLIESE ASD
18. SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL
19. SSD ARL VILLA VALLE
20. SSD VIRTUS CISERANOBERGAMO 1909

BRESCIA

21. USD BRENO
22. ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSDARL
23. FERALPISALO SRL
24. ASD GUSSAGO CALCIO 1981
25. ADC MARIO RIGAMONTI
26. ACD PALAZZOLO 1913 SSD ARL
27. ASD REAL LENO CALCIO
28. ASD VOLUNTAS MONTICHIARI

COMO

29. AC ARDOR LAZZATE
30. FCD BULGARO
31. ASD CASTELLO CITTÀ DI CANTÙ
32. ASD GERENZANESE CALCIO
33. ASD MEDA 1913
34. GS MONTESOLARO
35. SC ROVELLASCA 1910 VB

CREMONA

36. AC CREMA 1908 SSD ARL
37. US CREMONESE SPA

38. ASD ESPERIA CALCIO
39. USD PIANENGHESE
40. POL SPORTEO MARIS
LECCO
41. USD ACADEMY BRIANZA OLGINATESE
42. USD BRIANZA OLGINATESE
43. SCD COLICODERVIENESE
44. CALCIO LECCO 1912 SRL
LEGNANO
45. ASD ACCADEMIA BUSTESE
46. ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
47. ASD CALCIO CANEGRATE
48. AC MAZZO 80 SSDRL
49. AS TICINO ROBECCHETTO
LODI
50. AC CASALMAIOCCO ASD
51. USD CASALPUSTERLENGO 1947
52. RC CODOGNO 1908
53. AASD SANT'ANGELO
54. USD TRIBIANO
55. ASD USOM CALCIO 1966
56. USD VIDARDESE
MANTOVA
57. CASTELLANA CG SSD ARL
58. ASD LA CANTERA
59. CPC SAN LAZZARO
MILANO
60. GSD AFFORESE
61. ALCIONE SSD
62. US ALDINI
63. SSD AUSONIA 1931
64. BARONA SPORTING 1971
65. SSD CENTRO SCHIAFFINO 1988
66. ASD CENTRO SCHUSTER
67. CIMIANO CALCIO SSD ARL
68. ASD CITTA' DI OPERA
69. POL. D. CITTÀ DI SEGRATE
70. ASD CALCIO CLUB MILANO
71. FCD COLOGNO
72. FCD ENOTRIA 1908
73. SGM FORZA E CORAGGIO ASD
74. SSD FRANCO SCARIONI 1925
75. ACD FROG MILANO
76. FC INTERNAZIONALE MILANO SPA
77. ACD MACALLESII 1927
78. AS MASSERONI MARCHESE
79. AC MILAN SPA

80. FCD MILANESE 1902 SSD ARL
81. SSDARL MILANO FOOTBALL ACADEMY
82. PRO SESTO 1913 SRL
83. FCD RHODENSE
84. ASD ROGOREDO 1984
85. SSD ROZZANO CALCIO
86. ACD SEDRIANO
87. SSD SEMPIONE HALF 1919
88. ASD US VIGHIGNOLO
89. ASD VIGOR MILANO
90. GS VILLA
91. USD VISCONTINI
- MONZA**
92. GSD DON BOSCO CESANO MADERNO
93. AC LEON SSD
94. AC MONZA SPA
95. ASD REAL MEDA CF
96. AC RENATE SRL
97. ASD SPERANZA AGRATE
98. ASD VIBE RONCHESE
- PAVIA**
99. ASD ACCADEMIAPAVESE SAN GENESIO
100. ACD GAMBOLO'
101. AC PAVIA 1911
102. ASD VIGEVANO CALCIO 1921
- SONDRIO**
103. ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA
104. OLYMPIC MORBEGNO SSD ARL
- VARESE**
105. ASD ARSAGHESE 1935
106. ACD BESNATESE
107. USD CALCIO BOSTO
108. CEDRATESE CALCIO
109. UP GAVIRATE CALCIO
110. ASD MORAZZONE
111. US SESTESE CALCIO
112. ASD SOLBIATESE CALCIO 1911
113. ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO
114. SSD VARESINA SPORT CV
115. AC VERGIATESE SSDRL

MARCHE

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ANCONA | 1. US ANCONA SRL |
| | 2. ASD CAMERANO CALCIO |
| | 3. ASD FABRIANO CERRETO |
| | 4. US FILOTTRANESE ASD |

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------------|
| ASCOLI PICENO | 5. | US JUNIOR JESINA LIBERTAS ASD |
| | 6. | AC NUOVA FOLGORE |
| | 7. | ASD PALOMBINA VECCHIA |
| | 8. | ASD VIGOR CASTELFIDARDO |
| | 9. | FC VIGOR SENIGALLIA SSD ARL |
| | 10. | CALCIO ATLETICO ASCOLI SSDRL |
| | 11. | ASD CASTEL DI LAMA |
| | 12. | SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899 |
| | 13. | ASD MONTICELLI |
| | 14. | ASD PORTA ROMANA |
| | 15. | USD SANGIORGESE MONTERUBBIANESE |
| FERMO
MACERATA | 16. | CINGOLANA SAN FRANCESCO ASD |
| | 17. | SS MACERATESE 1922 |
| | 18. | SS MATELICA CALCIO 1921 ASD |
| | 19. | US RECANATESE ASD |
| | 20. | US TOLENTINO 1919 SSD ARL |
| | 21. | USD TREIESE |
| | 22. | ASD UNION PICENA |
| | 23. | ASD UNITED CIVITANOVA |
| PESARO | 24. | ADP ARZILLA |
| | 25. | ASD K-SPORT MONTECCHIO |
| | 26. | GS SSD MURAGLIA |
| | 27. | ASD REAL METAURO 2018 |
| | 28. | ASD URBANIA CALCIO |
| | 29. | VIS PESARO DAL 1988 SRL |

MOLISE

- | | | |
|-------------------|----|--------------------------------|
| CAMPOBASSO | 1. | POL. CHAMINADE |
| | 2. | ASD CALCIO MONTENERO |
| | 3. | POL. D. S.S. PIETRO E PAOLO |
| ISERNIA | 4. | ASD AESERNIA FRATERNA |
| | 5. | SSD CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO |

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

- | | | |
|---------------|----|------------------------|
| AOSTA | 1. | AOSTA CALCIO 511 SSD |
| | 2. | ASD AYGREVILLE CALCIO |
| | 3. | ASD VDA CHARVENSOD |
| ASTI | 4. | ASD ASTI |
| | 5. | ASD SCA ASTI |
| BIELLA | 6. | ASD BIELLESE 1902 |
| | 7. | ASD BORGOSIESIA CALCIO |
| | 8. | USD CITTÀ DI COSSATO |
| | 9. | ASD DUFOUR VARALLO |

- CUNEO**
10. ASD GATTINARA FC
 11. ASD VALLE ELVO
 12. ASD AREA CALCIO ALBA ROERO
 13. SSD BUSCA CALCIO 1920
 14. ASDG CENTALLO 2006
 15. ASD CUNEO OLMO 1905 SSD A.R.L.
 16. SSD ELLEDI FUTSAL
 17. FOSSANO CALCIO SSD A R.L.
 18. SCSD MONREGALE CALCIO
- IVREA**
19. ASD IVREA BANCHETTE
 20. USD QUINCINETTO TAVAGNASCO
 21. SSD RIVAROLESE 1906 S.R.L.
 22. GSD VOLPIANO
- PINEROLO**
23. ASD POL. GARINO
 24. ASD FC MOREVILLA
- TORINO**
25. ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
 26. U.S.D. BARRACUDA
 27. ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
 28. A.S.D. CALCIO CHERI 1955
 29. A.S.D. CBS SCUOLA CALCIO
 30. A.S.D. CHISOLA CALCIO
 31. A.S.D. CIT TURIN LDE
 32. U.S.D. GASSINO SANRAFFAELE
 33. JUVENTUS FC SPA
 34. SSD L 84
 35. POL. MIRAFIORI A.S.D.
 36. ASD MONCALIERI CALCIO 1953
 37. A.S.D. PRO EUREKA
 38. PSG SSD ARL
 39. SSD REAL ORIONE V.
 40. SISPORT SSD
 41. TORINO FC SPA
 42. U.S.D. VANCHIGLIA 1915
- VCO**
43. ASD CITTA' DI BAVENO
 44. U.S.D. JUVENTUS DOMO
- VERCELLI**
45. ASD ALICESE ORIZZONTI
 46. A.S.D. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI

PUGLIA

- BARI**
1. ASD ARCOBALENO TRIGGIANO
 2. ASD AVANTI ALTAMURA
 3. SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
 4. ASD FOOTBALLITE ADELFIGIA

5. ASD FREE TIME AZZURRO
6. ASD INTESA SPORT CLUB BARI
7. ASD INVICTUS LAM
8. ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA
9. ASD KIDS CLUB CONVERSANO
10. SSD LEVANTE AZZURRO SRL
11. ASD LEVANTE BITRITTO
12. ASD NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
13. ASD NICK CALCIO BARI
14. USD OLIMPIA BITONTO
15. ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI
16. ASD PELLEGRINO SPORT C5 FUTSAL
17. ASD PRO CALCIO BARI
18. ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO
19. APD SAMMICHELE 1992 FUTSAL
20. SSD SPORT FIVE SRL FUTSAL
21. ASD SPORTIVAMENTE AMICI FUTSAL
22. SSD ARL SPORTLANDIA
23. ASD VIRTUS PALESE CALCIO
24. ASD WONDERFUL BARI S.SPIRITO
- BAT** 25. ASD APULIA TRANI
26. ACSD ETRA BARLETTA 2008
27. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
28. ASD LIBERTY CANOSA
29. ASD SOCCER TRANI
30. ASD TRANI
- BRINDISI** 31. ASD CEDAS AVIO BRINDISI
32. USD CITTA' DI FASANO
33. ASD NITOR
34. ASD BS SOCCER TEAM FASANO
35. US SAN VITO
36. AC TAF CEGLIE MESSAPICA
37. ASD UNO DI NOI
38. VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SRL
- FOGGIA** 39. ASD ATLETICO APRICENA
40. ASD COSMANO SPORT
41. ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO
42. ASD JUVENTUS SAN MICHELE
43. GSD S.PIO X
44. AC REAL SITI
45. ASD TIQUITACA FC
46. ASD UNITI PER CERIGOLA
47. ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA
- LECCE** 48. ASD FABRIZIO MICCOLI
49. SSDARL WOMEN LECCE

MAGLIE

50. ASD ANTONIO FILOGRANA
51. ASD FOOTBALL TAVIANO
52. ASD CAPO DI LEUCA
53. ASD SOCCER DREAM PARABITA
54. AS TRICASE ASD

TARANTO

55. ASD DIAVOLI ROSSI
56. SSDARL GIOVANI CRYOS
57. ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
58. ASD REAL VIRTUS GROTTAGLIE
59. ASD RED BOYS

SARDEGNA

CAGLIARI

1. SSD AR ATLETICO CAGLIARI
2. CAGLIARI CALCIO SPA
3. ASD CS GIGI RIVA
4. ASD KOSMOTO MONASTIR FUTSAL
5. ASD SC CALCIO PIRRI
6. ASD SANT'ELENA QCU

IGLESIAS

7. ASD ANTAS CALCIO

NUORO

8. ASD POLISPORT NUORO

SASSARI

9. ASD ACADEMY PORTOROTONDO
10. ASD ALGHERO
11. ASD COSMOSASSARI
12. ASD SAN PAOLO APOSTOLO
13. SSD SASSARI CALCIO LATTE DOLCE

SICILIA

AGRIGENTO

1. ASD TRINACRIA
2. ASD ATHENA

BARCELLONA

3. ASD ACADEMY BARCELLONA S.C.
4. ASD GIOVANILE ROCCA
5. ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB
6. FCD NEW EAGLES 2010
7. ASD VIVI DON BOSCO

CALTANISSETTA

8. ASD DON BOSCO MUSSOMELI
9. ASD SANCATALDESE CALCIO

CATANIA

10. ASD CALCIO CLUB S.V.
11. ASD ELEFANTINO CALCIO
12. ASD FENICE Belpassese
13. ASD KATANE SOCCER
14. ASD JONIA CALCIO FC
15. USD LA MERIDIANA
16. SSD META CATANIA C5 A R.L. FUTSAL
17. ASD NEW TEAM ETNEO

- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------|
| | 18. ASD PEDARA | |
| | 19. ASD REAL TRINACRIA | |
| | 20. ASD TEAMSPORT MILLENNIUM | |
| | 21. ASD VIAGRANDE C/5 | FUTSAL |
| ENNA | 22. USD AGIRA | |
| MESSINA | 23. ASD FAIR PLAY MESSINA | |
| | 24. ASD TORREGROTTA 1973 | |
| | 25. ASD VALLE DEL MELA CALCIO | |
| PALERMO | 26. ASD SPORTING PALLAVICINO | |
| | 27. SSD ACADEMY PALERMO CALCIO SRL | |
| | 28. ASD ACADEMY PANORMUS S. ALFONSO | |
| | 29. ASD ACCADEMIA | |
| | 30. ASD BUON PASTORE | |
| | 31. POL. D. CALCIO SICILIA | |
| | 32. ASD CASTELDACCIA | |
| | 33. SSD CIAKULLI CALCIO SRL | |
| | 34. ASD CITTA' DI CARINI | |
| | 35. ASD CUS PALERMO | |
| | 36. FADA FOOTBALL CLUB SSD ARL | |
| | 37. ASD FORTITUDO BAGHERIA | |
| | 38. POL. GONZAGA ASDC | |
| | 39. ASD PARTINICAUDACE | |
| | 40. ASD RENZO LO PICCOLO TERRASINI | |
| | 41. ASD SPORT CENTER TORRACCHIO | |
| | 42. ASDC TERZO TEMPO | |
| | 43. ASD TIEFFE CLUB | |
| | 44. APD VILLABATE | |
| RAGUSA | 45. ASD DREAM SOCCER | |
| | 46. ASD GAME SPORT RAGUSA | |
| | 47. ASD ISPICA ACCADEMY "PEPPINO M" | |
| | 48. ASD MODICA AIRONE | |
| | 49. ASD RAGUSA BOYS | |
| | 50. ASD SCICLI BRUFFALORI | |
| SIRACUSA | 51. ASD ACCADEMIA SIRACUSA | |
| | 52. ASD A. LIBERTAS RARI NANTES | |
| | 53. ASD MEDITERRANEA | |
| TRAPANI | 54. ASD ACCADEMIA TRAPANI | |
| | 55. ASD ALCAMO ACADEMY | |
| | 56. ASD AURORA MAZARA | |
| | 57. ASD CASTELVETRANO SELINUNTE | |
| | 58. ASD CITTA' DI TRAPANI | |
| | 59. ASD S.C. COSTA GAIA ADELKAM | |

60. ASD POL GARIBALDINA
61. ASD PRIMAVERA MARSALA
62. FC TRAPANI 1905 SRL

TOSCANA

AREZZO

1. SSD AQUILA MONTEVARCHI 1902
2. USD AREZZO FOOTBALL ACADEMY
3. ATLETICO LEVANE LEONA
4. CAPOLONA QUARATA USD
5. ASD NUOVA AC FOIANO
6. SSD OLMOPONTE AREZZO SRL
7. ASD SANGIOVANNESE 1927
8. SSD SANSOVINO SRL
9. ASD TERRANUOVA TRAIANA

FIRENZE

10. US AFFRICO ASD
11. GSD ALBERETA SAN SALVI
12. CS ALLEANZA GIOVANILE ASD
13. ASD ATLETICA CASTELLO
14. ASD AUDACE GALLUZZO OLTRARNO
15. SPD AUDAX RUFINA
16. USD CASELLINA
17. ASD FIGLINE 1965
18. ASD POL. FIRENZE OVEST
19. SSD ARL FLORIA
20. POL FOLGOR CALENZANO SSDARL
21. ASD FORTIS JUVENTUS 1909
22. ASD GIOVANI GRASSINA BELMONTE
23. UPD ISOLOTTO
24. ASD LANCIOTTO CAMPI VSD
25. ASD LAURENZIANA
26. US LIMITE E CAPRAIA ASD
27. SSD ARL MIDLAND GLOBAL SPORT FUTSAL
28. POL. SANTA MARIA ASD
29. USD RINASCITA DOCCIA
30. ASD RONDINELLA MARZOCCO
31. ASDC SAN GIUSTO LA BAGNESE
32. CSD SAN MICHELE CAT. VIRTUS
33. ASD SANCAT
34. FC SCANDICCI 1908 SSD A RL
35. US SETTIGNANESE ASD
36. ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE
37. ACD ROSELLE

GROSSETO

LIVORNO

38. ASD ACADEMY LIVORNO CALCIO
39. CSD LIVORNO 9
40. ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE
41. ASD POL. P. CARLI SALVIANO
42. ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
43. AC SPORTING CECINA 1929
44. ASD VENTURINA CALCIO

LUCCA

45. ASD ACADEMY QM MASSAROSA
46. ASD CGC CAPEZZANO PIANORE
47. AC LIDO DI CAMAIORE ASD
48. ASD PIETRASANTA
49. ASD POL. CAMAIORE CALCIO
50. ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO

MASSA**PISA**

51. USD DON BOSCO FOSSONE
52. GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD
53. ASD SAN GIULIANO FC

PISTOIA

54. ASD AC CAPOSTRADA BELVEDERE SB
55. MONTECATINI MURIALDO SRL GSD
56. OLIMPIA USD

PRATO

57. ASD GS CF 2001 CASALE FATTORIA
58. CSL PRATO SOCIAL CLUB
59. SSD GALCIANESE
60. GS MEZZANA ASD
61. AC PRATO SSD
62. PRATO CALCIO A 5
63. ASD VALBISENZIO ACADEMY
64. VIACCIA CALCIO
65. ZENITH PRATO

FUTSAL

SIENA

66. SSDARL SAN GIMIGNANO FC
67. ASD NUOVA SOC. POL. CHIUSI
68. ASD UP POGGIBONSESE
69. GS SAN MINIATO ASD
70. UC SINALUNGHESE ASD
71. ASD V. MAZZOLA

TRENTINO

TRENTO

1. ASD MORI S. STEFANO
2. ASD US PRIMIERO
3. ASD UNIONE SPORTIVA TIONE
4. USD VIPO TRENTO
5. USD VIRTUS ROVERE

UMBRIA

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| FOLIGNO | 1. AC FULGENS FOLIGNO |
| | 2. ASD DUCATO SPOLETO |
| | 3. ASD FULGINIUM |
| GUBBIO | 4. ASD GUALDO CASACASTALDA |
| | 5. ASD WOMEN GUALDO CALCIO |
| PERUGIA | 6. ASD BASTIA 1924 |
| | 7. ASD CANNARA |
| | 8. ASD CASTIGLIONE DEL LAGO |
| | 9. CSD GIOVANILI TODI |
| | 10. PGS DON BOSCO ASD |
| | 11. ASD MADONNA ALTA FERRO DI CAVALLO |
| | 12. AC PERUGIA CALCIO SRL |
| | 13. ASD PONTEVECCHIO |
| | 14. ASD TAVERNELLE CALCIO |
| TERNI | 15. POL. D. AMC 98 |
| | 16. ASD OLYMPIATHYRUS S. VALENTINO |
| | 17. POL.D. CAMPITELLO |
| | 18. SSD TERNANA WOMEN |
| | 19. ASD TERNI FOOTBALL CLUB |

VENETO

- | | |
|----------------|--|
| BASSANO | 1. CALCIO ROSA' SSD ARL |
| | 2. SSADRL CITTA' DI BASSANO 1903 SC |
| | 3. USD MAROSTICENSE |
| | 4. SSD UNION EUROCASSOLA ARL |
| BELLUNO | 5. ASD ALPAGO |
| | 6. USD CASTION BL |
| | 7. SSD ARL DOLOMITI BELLUNESI |
| PADOVA | 8. US ARCELLA PADOVA ASD |
| | 9. US ARDISCI E SPERA |
| | 10. CALCIO PADOVA SPA |
| | 11. ACD CAMPODARSEGO |
| | 12. ASD CALCIO CASALSERUGO MASERA |
| | 13. SSD ARL CITTADELLA WOMEN |
| | 14. AC ESTE SRL |
| | 15. ACD LA ROCCA MONSELICE |
| | 16. SSD ARL MESTRINO RUBANO FC |
| | 17. SSD PADOVA FOOTBALL ACADEMY ARL |
| | 18. SSD PIOVESE ARL |
| | 19. ASD UNION CAMPOSANMARTINO |
| | 20. UNIONE CADONEGHE |
| | 21. SSD ARL UNITED BORGORICCO CAMPETRA |

- ROVIGO**
- 22. SSD ARL VIGONTINA SAN PAOLO
 - 23. GS DUOMO ASD
 - 24. AP GRIGNANO
 - 25. ASD LA VITTORIOSA
 - 26. USD TAGLIOLESE
 - 27. UNION RIVER
- SAN DONA'**
- 28. ASD CITTA' DI CAORLE-LA SALUTE
 - 29. ACD JESOLO
 - 30. ASD MUSILE MILLE
 - 31. AC SANDONA' 1922
- TREVISO**
- 32. CALCIO ISTRANA 1964 ASD
 - 33. CALCIO MONTEBELLUNA
 - 34. FC CASALE ASD
 - 35. ADC ECLISSE CARENIEPIEVIGINA
 - 36. US FULGOR TREVIGNANO
 - 37. AS GIORGIONE CALCIO 2000
 - 38. SSD GODIGESE ARL
 - 39. ASD LIAPIAVE
 - 40. SSD ARL LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
 - 41. US PONZANO CALCIO
 - 42. ACD PORTOMANSUE'
 - 43. SSDRL TREVISO FBC 1993
 - 44. FC UNION PRO 1928 SSD ARL
 - 45. ASD VEDELAGO AC ARL
 - 46. ASD VITTORIO FALMEC SM COLLE
 - 47. ASD ZERO BRANCO FBC 1932
- VENEZIA**
- 48. SSD ARL DOLO 1909 PIANIGA
 - 49. ASD FAVARO 1948
 - 50. ASD GALAXY FC
 - 51. AC MESTRE SSD ARL
 - 52. USD MIRANESE
 - 53. ASD PRO VENEZIA
 - 54. SSD ARL REAL MARTELLAGO
 - 55. SSD ARL FC SPINEA 1966
 - 56. SPORTING SCORZE' PESEGGIA
 - 57. SSD SRL UNION CLODIENSE CHIOGGIA
- VERONA**
- 58. ACD ALBA BORGIO ROMA
 - 59. ASD BALDO JUNIOR TEAM
 - 60. USD CADORE
 - 61. SSD ARL CALCIO CALDIERO TERME
 - 62. HELLAS VERONA FC SPA
 - 63. FC LEGNAGO SALUS SRL
 - 64. MONTORIO FC SSD ARL

VICENZA

65. NUOVA COMETA SANTA MARIA
66. ASD VILLAFRANCA VERONESE
67. SSD ARL WOMEN HELLAS VERONA
68. ALTO ACADEMY SSD ARL
69. SSD ARL FC ARZIGNANO VALCHIAMPO
70. SSD ARL CALCIO SCHIO
71. ASD JUNIOR MONTICELLO
72. L.R. VICENZA SPA
73. USD LONGARE CASTEGNERO
74. USD MALO 1908
75. UC MONTECCHIO MAGGIORE SRL
76. SSD ARL THIENE 1908